

AVVISO GIURIDICO IMPORTANTE - L'informazione su questo sito è soggetta ad una [clausola di esclusione della responsabilità](#) e protetta da d'autore.



es cs da de et el en fr
it hu mt nl pl pt sk sl

31978L0660

Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società

Gazzetta ufficiale n. L 222 del 14/08/1978 pag. 0011 - 0031

edizione speciale finlandese: capitolo 17 tomo 1 pag. 0017

edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 2 pag. 0017

edizione speciale svedese/ capitolo 17 tomo 1 pag. 0017

edizione speciale spagnola: capitolo 17 tomo 1 pag. 0055

edizione speciale portoghese: capitolo 17 tomo 1 pag. 0055

CONSLEG - 78L0660 - 01/01/1995 - 54 pag.

 **MORE INFO**

TEXT:

++++

(1) GU N . C 129 DELL ' 11 . 12 . 1972 , PAG . 38 .

(2) GU N . C 39 DEL 7 . 6 . 1973 , PAG . 31 .

(3) GU N . L 65 DEL 14 . 3 . 1968 , PAG . 8 .

(4) GU N . L 26 DEL 31 . 1 . 1977 , PAG . 1 .

(5) GU N . L 327 DEL 19 . 12 . 1975 , PAG . 4 .

QUARTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEL 25 LUGLIO 1978 BASATA SULL ' ARTICOLO 54 , PARAGRAFO 3 , LETTERA G) , DEL TRATTATO E RELATIVA AI CONTI ANNUALI DI TALUNI TIPI DI SOCIETA (78/660/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,
VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , IN PARTICOLARE L ' ARTICOLO 54 , PARAGRAFO 3 , LETTERA G) ,

VISTA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ,
VISTO IL PARERE DEL PARLAMENTO EUROPEO (1) ,
VISTO IL PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE (2) ,
CONSIDERANDO CHE IL COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI RIGUARDANTI LA STRUTTURA ED IL CONTENUTO DEI CONTI ANNUALI E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE , I METODI DI VALUTAZIONE , NONCHE LA PUBBLICITA DI QUESTI DOCUMENTI , PER QUANTO ATTIENE IN PARTICOLARE ALLA SOCIETA PER AZIONI ED ALLA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA , RIVESTE IMPORTANZA PARTICOLARE PER PROTEGGERE GLI INTERESSI TANTO DEI SOCI COME DEI TERZI ;

CONSIDERANDO CHE PER DETTI TIPI DI SOCIETA SI IMPONE IN QUESTI CAMPI UN COORDINAMENTO SIMULTANEO , DATO CHE L ' ATTIVITA DI TALI SOCIETA SI ESTENDE SPESSO OLTRE I LIMITI DEL TERRITORIO NAZIONALE E CHE ESSE OFFRONO COME TUTELA DEI TERZI SOLTANTO IL PATRIMONIO SOCIALE ; CHE PERALTRO LA NECESSITA E L ' URGENZA DI TALE COORDINAMENTO SONO STATE RICONOSCIUTE E RIBADITE DALL ' ARTICOLO 2 , PARAGRAFO 1 , LETTERA F) , DELLA DIRETTIVA 68/151/CEE (3) ;
CONSIDERANDO CHE E INOLTRE NECESSARIO CHE NELLA

COMUNITA SI STABILISCANO CONDIZIONI GIURIDICHE EQUIVALENTI MINIME QUANTO ALL ' ESTENSIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE CHE DEVONO ESSERE FORNITE AL PUBBLICO DA PARTE DI SOCIETA CONCORRENTI ;
CONSIDERANDO CHE I CONTI ANNUALI DEVONO FORNIRE UN QUADRO FEDELE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE , DI QUELLA FINANZIARIA NONCHE DEL RISULTATO ECONOMICO DELLA SOCIETA ; CHE A TAL FINE E NECESSARIO PREVEDERE SCHEMI VINCOLANTI PER LA REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO PROFITTI E PERDITE E STABILIRE IL CONTENUTO MINIMO DELL ' ALLEGATO E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE ; CHE PERO SI POSSONO CONCEDERE A TALUNE SOCIETA DETERMINATE DEROGHE IN CONSIDERAZIONE DELLA LORO SCARSA IMPORTANZA ECONOMICA E SOCIALE ;
CONSIDERANDO CHE SI DEVONO COORDINARE I VARI METODI DI VALUTAZIONE IN MODO DA GARANTIRE LA POSSIBILITA DI CONFRONTO E L ' EQUIVALENZA DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEI CONTI ANNUALI ;
CONSIDERANDO CHE I CONTI ANNUALI DI TUTTE LE SOCIETA CUI SI APPLICA LA PRESENTE DIRETTIVA DEVONO FORMARE OGGETTO DI UNA PUBBLICITA CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 68/151/CEE ; CHE PERO , ANCHE IN QUESTO CAMPO , SI POSSONO CONCEDERE DETERMINATE DEROGHE A SOCIETA DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI ;
CONSIDERANDO CHE I CONTI ANNUALI DEVONO ESSERE CONTROLLATI DA PERSONE ABILITATE , LE CUI QUALIFICHE MINIME FORMERANNO OGGETTO D ' ULTERIORE COORDINAMENTO , E CHE SOLO LE PICCOLE SOCIETA POSSONO ESSERE ESONERATE DA QUEST ' OBBLIGO DI CONTROLLO ;
CONSIDERANDO CHE , QUANDO UNA SOCIETA FA PARTE DI UN GRUPPO , E AUSPICABILE CHE SIANO PUBBLICATI I CONTI DEL GRUPPO CHE DIANO UN QUADRO FEDELE DELLE ATTIVITA DEL GRUPPO NEL SUO COMPLESSO ; CHE PERO , FINTANTO CHE NON SARA ENTRATA IN VIGORE UNA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CONCERNENTE I CONTI CONSOLIDATI , E NECESSARIO PREVEDERE DEROGHE AD ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE DIRETTIVA ;
CONSIDERANDO CHE , PER OVVIARE ALLE DIFFICOLTA RISULTANTI DALLO STATO ATTUALE DELLE LEGISLAZIONI DI TALUNI STATI MEMBRI , IL LASSO DI TEMPO CONCESSO PER L ' APPLICAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE DIRETTIVA DEVE ESSERE PIU LUNGO DI QUELLO GENERALMENTE PREVISTO A TAL FINE , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

ARTICOLO 1

1 . LE MISURE DI COORDINAMENTO PRESCRITTE DALLA PRESENTE DIRETTIVA SI APPLICANO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI RIGUARDANTI I SEGUENTI TIPI DI SOCIETA :

- PER LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :
DIE AKTIENGESELLSCHAFT , DIE KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN , DIE GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG ;
- PER IL BELGIO :
LA SOCIETE ANONYME/DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP , LA SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS/DE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN , LA SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMITEE/DE PERSONENVENNOOTSCHAP MET

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID ;

- PER LA DANIMARCA :

AKTIESELSKABER , KOMMANDITAKTIESELSKABER ,
ANPARTSSELSKABER ;

- PER LA FRANCIA :

LA SOCIETE ANONYME , LA SOCIETE EN COMMANDITE PAR
ACTIONS , LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ;

- PER L ' IRLANDA :

PUBLIC COMPANIES LIMITED BY SHARES OR BY GUARANTEE ,
PRIVATE COMPANIES LIMITED BY SHARES OR BY GUARANTEE ;

- PER L ' ITALIA :

LA SOCIETA PER AZIONI , LA SOCIETA IN ACCOMANDITA PER
AZIONI , LA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA ;

- PER IL LUSSEMBURGO :

LA SOCIETE ANONYME , LA SOCIETE EN COMMANDITE PAR
ACTIONS , LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ;

- PER I PAESI BASSI :

DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP , DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID ;

- PER IL REGNO UNITO :

PUBLIC COMPANIES LIMITED BY SHARES OR BY GUARANTEE ,
PRIVATE COMPANIES LIMITED BY SHARES OR BY GUARANTEE .

2 . FINO AD ULTERIORE COORDINAMENTO , GLI STATI MEMBRI
POSSONO NON APPLICARE LA PRESENTE DIRETTIVA ALLE BANCHE E
AD ALTRI ISTITUTI FINANZIARI , NONCHE ALLE SOCIETA D '
ASSICURAZIONI .

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 2

1 . I CONTI ANNUALI COMPREDONO LO STATO PATRIMONIALE , IL
CONTO PROFITTI E PERDITE E L ' ALLEGATO . QUESTI DOCUMENTI
FORMANO UN TUTTO INSCINDIBILE .

2 . I CONTI ANNUALI DEVONO ESSERE ELABORATI CON CHIAREZZA
ED ESSERE CONFORMI ALLA PRESENTE DIRETTIVA .

3 . I CONTI ANNUALI DEVONO DARE UN QUADRO FEDELE DELLA
SITUAZIONE PATRIMONIALE , DI QUELLA FINANZIARIA NONCHE DEL
RISULTATO ECONOMICO DELLA SOCIETA .

4 . QUANDO L ' APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA NON
BASTA PER FORNIRE IL QUADRO FEDELE DI CUI AL PARAGRAFO 3 ,
SI DEVONO FORNIRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI .

5 . SE , IN CASI ECCEZIONALI , L ' APPLICAZIONE DI UNA
DISPOSIZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA CONTRASTA CON L '
OBBLIGO DI CUI AL PARAGRAFO 3 , OCCORRE DEROGARE ALLA
DISPOSIZIONE IN QUESTIONE ONDE FORNIRE IL QUADRO FEDELE DI
CUI AL PARAGRAFO 3 . TALE DEROGA DEVE ESSERE MENZIONATA
NELL ' ALLEGATO E DEBITAMENTE MOTIVATA CON L ' INDICAZIONE
DELLA SUA INFLUENZA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE , SU
QUELLA FINANZIARIA NONCHE SUL RISULTATO ECONOMICO . GLI
STATI MEMBRI POSSONO PRECISARE I CASI ECCEZIONALI E FISSARE
IL CORRISPONDENTE REGIME DEROGATORIO .

6 . GLI STATI MEMBRI POSSONO AUTORIZZARE O ESIGERE CHE NEI
CONTI ANNUALI VENGANO DIVULGATE ALTRE INFORMAZIONI
OLTRE A QUELLE LA CUI DIVULGAZIONE E RICHIESTA DALLA
PRESENTI DIRETTIVA .

SEZIONE 2

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLO STATO PATRIMONIALE ED
AL CONTO PROFITTI E PERDITE

ARTICOLO 3

LA STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE E QUELLA DEL
CONTO PROFITTI E PERDITE E , IN PARTICOLARE , IL MODO DI
PRESENTAZIONE SCELTO NON POSSONO ESSERE MODIFICATI DA UN
ESERCIZIO ALL ' ALTRO . DEROGHE A TALE PRINCIPIO SONO
AMMESSE IN CASI ECCEZIONALI . SE CI SI AVVALE DI TALI
DEROGHE , QUESTE DEVONO ESSERE MENZIONATE NELL '
ALLEGATO E DEBITAMENTE MOTIVATE .

ARTICOLO 4

1 . NELLO STATO PATRIMONIALE E NEL CONTO PROFITTI E PERDITE
SI DEVONO ISCRIVERE SEPARATAMENTE , NELL ' ORDINE INDICATO ,
LE VOCI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 9 , 10 E DA 23 A 26 . E AMMESSA
UNA SUDDIVISIONE PIU PARTICOLAREGGIATA DELLE VOCI , PURCHE
RISPETTI LA STRUTTURA DEGLI SCHEMI . SI POSSONO AGGIUNGERE
NUOVE VOCI QUALORA IL LORO CONTENUTO NON SIA COMPRESO IN
ALCUNA VOCE PREVISTA DAGLI SCHEMI . SIFFATTA SUDDIVISIONE
O SIFFATTE AGGIUNTE POSSONO ESSERE IMPOSTE DAGLI STATI
MEMBRI .

2 . LA STRUTTURA , LA NOMENCLATURA E LA TERMINOLOGIA
DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO PROFITTI E
PERDITE PRECEDUTE DA NUMERI ARABI DEVONO ESSERE
ADATTATE , QUANDO LA NATURA SPECIFICA DELL ' IMPRESA LO
ESIGA . TALE ADATTAMENTO PUO ESSERE IMPOSTO DAGLI STATI
MEMBRI ALLE IMPRESE CHE OPERINO IN UN DETERMINATO
SETTORE ECONOMICO .

3 . LE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO PROFITTI E
PERDITE , PRECEDUTE DA NUMERI ARABI , POSSONO ESSERE
RAGGRUPPATE :

A) QUALORA ESSE RAPPRESENTINO SOLO UN IMPORTO
IRRILEVANTE RISPETTO ALL ' OBIETTIVO DELL ' ARTICOLO 2 ,
PARAGRAFO 3 ,

OPPURE

B) QUALORA IL RAGGRUPPAMENTO FAVORISCA LA CHIAREZZA ,
PURCHE NELL ' ALLEGATO LE VOCI RAGGRUPPATE VENGANO
PRESENTATE DISTINTAMENTE . TALE RAGGRUPPAMENTO PUO
ESSERE IMPOSTO DAGLI STATI MEMBRI .

4 . OGNI VOCE DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO PROFITTI
E PERDITE DEVE CONTENERE L ' INDICAZIONE DEL NUMERO
RELATIVO ALLA VOCE CORRISPONDENTE DELL ' ESERCIZIO
PRECEDENTE . GLI STATI MEMBRI POSSONO PREVEDERE CHE ,
QUANDO TALI NUMERI NON SIANO COMPARABILI , SI DEBBA
ADATTARE IL NUMERO DELL ' ESERCIZIO PRECEDENTE . IN OGNI
CASO , LA NON COMPARABILITA E L ' EVENTUALE ADATTAMENTO
DEI NUMERI DEVONO ESSERE SEGNALATI NELL ' ALLEGATO E
DEBITAMENTE COMMENTATI .

5 . NON SI INDICA UNA VOCE DELLO STATO PATRIMONIALE O DEL
CONTO PROFITTI E PERDITE CHE NON COMPORTA ALCUN NUMERO ,
SALVO CHE ESISTA UNA VOCE CORRISPONDENTE DELL ' ESERCIZIO
PRECEDENTE AI SENSI DEL PARAGRAFO 4 .

ARTICOLO 5

1 . IN DEROGA ALL ' ARTICOLO 4 , PARAGRAFI 1 E 2 , GLI STATI
MEMBRI POSSONO PREVEDERE SCHEMI SPECIFICI PER I CONTI
ANNUALI DELLE SOCIETA D ' INVESTIMENTO NONCHE PER QUELLI

DELLE SOCIETA DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA , PURCHE TALI SCHEMI DIANO PER QUESTE SOCIETA UN QUADRO EQUIVALENTE A QUELLO DI CUI ALL ' ARTICOLO 2 , PARAGRAFO 3 .

2 . PER SOCIETA D ' INVESTIMENTO AI SENSI DELLA PRESENTE DIRETTIVA SI INTENDONO ESCLUSIVAMENTE :

A) LE SOCIETA IL CUI UNICO OGGETTO E IL COLLOCAMENTO DEI PROPRI FONDI IN VALORI MOBILIARI DIVERSI , IN VALORI IMMOBILIARI DIVERSI E IN ALTRI VALORI ALL ' UNICO SCOPO DI RIPARTIRE I RISCHI D ' INVESTIMENTO E DI FAR BENEFICIARE I LORO AZIONISTI O SOCI DEL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE DEI LORO AVERI ;

B) LE SOCIETA COLLEGATE ALLE SOCIETA D ' INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO , SE L ' UNICO OGGETTO DI TALI SOCIETA COLLEGATE E L ' ACQUISIZIONE DELLE AZIONI COMPLETAMENTE LIBERATE , EMESSE DA TALI SOCIETA D ' INVESTIMENTO , FERMO RESTANDO L ' ARTICOLO 20 , PARAGRAFO 1 , LETTERA H) , DELLA DIRETTIVA 77/91/CEE (4)

3 . PER SOCIETA DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA AI SENSI DELLA PRESENTE DIRETTIVA SI INTENDONO ESCLUSIVAMENTE LE SOCIETA IL CUI UNICO OGGETTO E LA PARTECIPAZIONE IN ALTRE IMPRESE , NONCHE LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DI TALI PARTECIPAZIONI , SENZA INTERFERENZE DIRETTE O INDIRETTE NELLA GESTIONE DI TALI IMPRESE , SENZA PREGIUDIZIO PER I DIRITTI CHE LA SOCIETA DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA POSSIEDE IN QUALITA DI AZIONISTA O SOCIO . IL RISPETTO DEI LIMITI IMPOSTI ALLE ATTIVITA DI QUESTE SOCIETA DEVE POTER ESSERE CONTROLLATO DA UN ' AUTORITA GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA .

ARTICOLO 6

GLI STATI MEMBRI POSSONO AUTORIZZARE O PRESCRIVERE LA MODIFICA DEGLI SCHEMI DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO PROFITTI E PERDITE AL FINE DI METTERE IN EVIDENZA LA DESTINAZIONE DEI PROFITTI O DELLE PERDITE .

ARTICOLO 7

E VIETATA LA COMPENSAZIONE FRA VOCI DELL ' ATTIVO E VOCI DEL PASSIVO , NONCHE FRA QUELLE DEI COSTI E QUELLE DEI RICAVI .

SEZIONE 3

STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE

ARTICOLO 8

PER LA PRESENTAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE , GLI STATI MEMBRI PREVEDONO UNO DEGLI SCHEMI O ENTRAMBI GLI SCHEMI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 9 E 10 . SE UNO STATO MEMBRO LI PREVEDE ENTRAMBI , PUO LASCIARE LIBERE LE SOCIETA NELLA SCELTA TRA GLI SCHEMI STESSI .

ARTICOLO 9

ATTIVO

A . CAPITALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO

CON INDICAZIONE DELLA PARTE RICHIAMATA

(A MENO CHE LA LEGISLAZIONE NAZIONALE NON PREVEDA L ' ISCRIZIONE DEL CAPITALE RICHIAMATO NEL PASSIVO . IN TAL CASO , LA PARTE DI CAPITALE RICHIAMATA , MA NON ANCORA VERSATA , DEVE FIGURARE AL PUNTO A DELL ' ATTIVO O AL PUNTO D II 5 DELL ' ATTIVO) .

B . SPESE DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

COME DEFINITE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE , SEMPRECHE
ESSA NE AMMETTA L ' ISCRIZIONE NELL ' ATTIVO . LA
LEGISLAZIONE NAZIONALE PUO ALTRESI PREVEDERE L ' ISCRIZIONE
DELLE SPESE D ' IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO COME PRIMA VOCE
SOTTO LE " IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI " .

C . IMMOBILIZZAZIONI

I . IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 . SPESE PER LA RICERCA E LO SVILUPPO , SEMPRECHE LA
LEGISLAZIONE NAZIONALE NE AUTORIZZI L ' ISCRIZIONE NELL '
ATTIVO .

2 . CONCESSIONI , BREVETTI , LICENZE , MARCHI E DIRITTI E BENI
ANALOGHI , SEMPRECHE SIANO STATI :

A) ACQUISITI A TITOLO ONEROSO E NON SIANO DA ISCRIVERE AL
PUNTO C I 3 ,

OPPURE

B) CREATI DALL ' IMPRESA STESSA , SEMPRECHE LA LEGISLAZIONE
NAZIONALE NE AMMETTA L ' ISCRIZIONE NELL ' ATTIVO .

3 . AVVIAMENTO , SE ACQUISITO A TITOLO ONEROSO .

4 . ACCONTI VERSATI .

II . IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 . TERRENI E FABBRICATI .

2 . IMPIANTI TECNICI E MACCHINARIO .

3 . ALTRI IMPIANTI , ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI .

4 . ACCONTI VERSATI E IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO .

III . IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1 . PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE .

2 . CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE .

3 . PARTECIPAZIONI .

4 . CREDITI VERSO IMPRESE CON LE QUALI LA SOCIETA HA UN
LEGAME DI PARTECIPAZIONE .

5 . TITOLI AVENTI CARATTERE D ' IMMOBILIZZAZIONE .

6 . ALTRI PRESTITI .

7 . AZIONI PROPRIE O QUOTE PROPRIE (CON L ' INDICAZIONE DEL
LORO VALORE NOMINALE O , IN MANCANZA DI ESSO , DELLA LORO
PARITA CONTABILE) , SEMPRECHE LA LEGISLAZIONE NAZIONALE
NE AUTORIZZI L ' ISCRIZIONE NELLO STATO PATRIMONIALE .

D . ATTIVO CIRCOLANTE

I . SCORTE

1 . MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE .

2 . PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE .

3 . PRODOTTI FINITI E MERCI .

4 . ACCONTI VERSATI .

II . CREDITI

(PER CIASCUNA DELLE VOCI SOTTOINDICATE SI DEVE INDICARE
SEPARATAMENTE L ' IMPORTO DEI CREDITI CON DURATA RESIDUA
SUPERIORE AD UN ANNO .)

1 . CREDITI PER FORNITURE E SERVIZI .

2 . CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE .

3 . CREDITI VERSO IMPRESE CON LE QUALI LA SOCIETA HA UN
LEGAME DI PARTECIPAZIONE .

4 . ALTRI CREDITI .

5 . CAPITALE SOTTOSCRITTO , RICHIAMATO , MA NON VERSATO (A
MENO CHE LA LEGISLAZIONE NAZIONALE PREVEDA L ' ISCRIZIONE
DEL CAPITALE RICHIAMATO AL PUNTO A DELL ' ATTIVO) .

6 . RATEI E RISCOINTI (A MENO CHE LA LEGISLAZIONE NAZIONALE

PREVEDA L ' ISCRIZIONE DEI RATEI E RISCOINTI AL PUNTO E DELL ' ATTIVO) .

III . VALORI MOBILIARI

1 . PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE .

2 . AZIONI PROPRIE O QUOTE PROPRIE (CON L ' INDICAZIONE DEL LORO VALORE NOMINALE O , IN MANCANZA DI ESSO , DELLA PARITA CONTABILE) , SEMPRECHE LA LEGISLAZIONE NAZIONALE NE AUTORIZZI L ' ISCRIZIONE NELLO STATO PATRIMONIALE .

3 . ALTRI TITOLI .

IV . DEPOSITI BANCARI , IN CONTO CORRENTE POSTALE , ASSEGNI E CONSISTENZA DI CASSA

E . RATEI E RISCOINTI

(A MENO CHE LA LEGISLAZIONE NAZIONALE PREVEDA L ' ISCRIZIONE DEI RATEI E RISCOINTI AL PUNTO D II 6 DELL ' ATTIVO) .

F . PERDITA DELL ' ESERCIZIO

(A MENO CHE LA LEGISLAZIONE NAZIONALE NON NE PREVEDA L ' ISCRIZIONE AL PUNTO A VI DEL PASSIVO) .

PASSIVO

A . PATRIMONIO NETTO

I . CAPITALE SOTTOSCRITTO

(A MENO CHE LA LEGISLAZIONE NAZIONALE NON PREVEDA L ' ISCRIZIONE DEL CAPITALE RICHIAMATO A QUESTA VOCE . IN TAL CASO , GLI IMPORTI DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO E DEL CAPITALE VERSATO DEVONO ESSERE MENZIONATI SEPARATAMENTE) .

II . SOVRAPPREZZI

III . RISERVA DI RIVALUTAZIONE

IV . RISERVE

1 . RISERVA LEGALE , QUALORA LA LEGISLAZIONE NAZIONALE NE PRESCRIVA LA COSTITUZIONE .

2 . RISERVA PER AZIONI PROPRIE E QUOTE PROPRIE QUALORA LA LEGISLAZIONE NAZIONALE NE PRESCRIVA LA COSTITUZIONE SALVO RESTANDO L ' ARTICOLO 22 , PARAGRAFO 1 , LETTERA B) , DELLA DIRETTIVA 77/91/CEE .

3 . RISERVE STATUTARIE .

4 . ALTRE RISERVE .

V . UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO

VI . UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO

(A MENO CHE LA LEGISLAZIONE NAZIONALE NON PREVEDA L ' ISCRIZIONE DI QUESTA VOCE AL PUNTO F DELL ' ATTIVO O AL PUNTO E DEL PASSIVO) .

B . ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

1 . FONDI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA ED OBBLIGHI SIMILI .

2 . FONDI PER IMPOSTE .

3 . ALTRI ACCANTONAMENTI .

C . DEBITI

(PER CIASCUNA DELLE VOCI SEGUENTI E PER L ' INSIEME DI TALI VOCI , SI DEVE SPECIFICARE SEPARATAMENTE L ' IMPORTO DEI DEBITI CON DURATA RESIDUA FINO AD UN ANNO E L ' IMPORTO DEI DEBITI CON DURATA RESIDUA SUPERIORE AD UN ANNO .)

1 . PRESTITI OBBLIGAZIONARI , SPECIFICANDO QUELLI CONVERTIBILI .

2 . DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO .

3 . ACCONTI RICEVUTI PER ORDINAZIONI A MENO CHE NON SIANO DISTINTAMENTE DEDOTTI DALLE SCORTE .

4 . DEBITI PER ACQUISTI E SERVIZI .

- 5 . DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO .
- 6 . DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE .
- 7 . DEBITI VERSO IMPRESE CON LE QUALI LA SOCIETA HA UN LEGAME DI PARTECIPAZIONE .
- 8 . ALTRI DEBITI , TRA CUI DEBITI FISCALI E DEBITI PER LA SICUREZZA SOCIALE .
- 9 . RATEI E RISCOINTI (A MENO CHE LA LEGISLAZIONE NAZIONALE NON NE PREVEDA L ' ISCRIZIONE AL PUNTO D DEL PASSIVO) .
- D . RATEI E RISCOINTI
(A MENO CHE LA LEGISLAZIONE NAZIONALE NON NE PREVEDA L ' ISCRIZIONE AL PUNTO C 9 DEL PASSIVO) .
- E . UTILE DI ESERCIZIO
(A MENO CHE LA LEGISLAZIONE NAZIONALE NON NE PREVEDA L ' ISCRIZIONE AL PUNTO A VI DEL PASSIVO) .

ARTICOLO 10

- A . CAPITALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO
CON INDICAZIONE DELLA PARTE RICHIAMATA
(A MENO CHE LA LEGISLAZIONE NAZIONALE NON PREVEDA L ' ISCRIZIONE DEL CAPITALE RICHIAMATO AL PUNTO L . IN TAL CASO LA PARTE DI CAPITALE RICHIAMATA , MA NON ANCORA VERSATA DEVE FIGURARE AL PUNTO A , OVVERO AL PUNTO D II 5) .
- B . SPESE DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO
COME DEFINITE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE , SEMPRECHE ESSA NE AMMETTA L ' ISCRIZIONE NELL ' ATTIVO . LA LEGISLAZIONE NAZIONALE PUO ALTRESI PREVEDERE L ' ISCRIZIONE DELLE SPESE D ' IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO COME PRIMA VOCE SOTTO LE " IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI " .
- C . IMMOBILIZZAZIONI
 - I . IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
 - 1 . SPESE PER LA RICERCA E LO SVILUPPO , SEMPRECHE LA LEGISLAZIONE NAZIONALE NE AUTORIZZI L ' ISCRIZIONE NELL ' ATTIVO .
 - 2 . CONCESSIONI , BREVETTI , LICENZE , MARCHI E DIRITTI E BENI ANALOGHI , SEMPRECHE SIANO STATI :
 - A) ACQUISITI A TITOLO ONEROSO E NON SIANO DA ISCRIVERE AL PUNTO C I 3 ,
OPPURE
 - B) CREATI DALL ' IMPRESA STESSA , SEMPRECHE LA LEGISLAZIONE NAZIONALE NE AMMETTA L ' ISCRIZIONE ALL ' ATTIVO .
 - 3 . AVVIAMENTO , SE ACQUISITO A TITOLO ONEROSO .
 - 4 . ACCONTI .
 - II . IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
 - 1 . TERRENI E FABBRICATI .
 - 2 . IMPIANTI TECNICI E MACCHINARIO .
 - 3 . ALTRI IMPIANTI , ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI .
 - 4 . ACCONTI VERSATI E IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO .
 - III . IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
 - 1 . PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE .
 - 2 . CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE .
 - 3 . PARTECIPAZIONI .
 - 4 . CREDITI VERSO IMPRESE CON LE QUALI LA SOCIETA HA UN LEGAME DI PARTECIPAZIONE .
 - 5 . TITOLI AVENTI CARATTERE DI IMMOBILIZZAZIONE .
 - 6 . ALTRI PRESTITI .
 - 7 . AZIONI PROPRIE O QUOTE PROPRIE (CON L ' INDICAZIONE DEL

LORO VALORE NOMINALE O , IN MANCANZA DI ESSO , DELLA LORO PARITA CONTABILE) , SEMPRECHE LA LEGISLAZIONE NAZIONALE NE AUTORIZZI L ' ISCRIZIONE NELLO STATO PATRIMONIALE .

D . ATTIVO CIRCOLANTE

I . SCORTE

- 1 . MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE .
- 2 . PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE .
- 3 . PRODOTTI FINITI E MERCI .
- 4 . ACCONTI VERSATI .

II . CREDITI

(PER CIASCUNA DELLE VOCI SOTTOINDICATE SI DEVE INDICARE SEPARATAMENTE L ' IMPORTO DEI CREDITI CON DURATA RESIDUA SUPERIORE AD UN ANNO .)

- 1 . CREDITI PER FORNITURE E SERVIZI .
- 2 . CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE .
- 3 . CREDITI VERSO IMPRESE CON LE QUALI LA SOCIETA HA UN LEGAME DI PARTECIPAZIONE .
- 4 . ALTRI CREDITI .
- 5 . CAPITALE SOTTOSCRITTO , RICHIAMATO , MA NON VERSATO (A MENO CHE LA LEGISLAZIONE NAZIONALE NON PREVEDA L ' ISCRIZIONE DEL CAPITALE RICHIAMATO AL PUNTO A) .
- 6 . RATEI E RISCONTI (A MENO CHE LA LEGISLAZIONE NAZIONALE NON PREVEDA L ' ISCRIZIONE DEI RATEI E RISCONTI AL PUNTO E) .

III . VALORI MOBILIARI

- 1 . PARTECIPAZIONI NELLE IMPRESE COLLEGATE .
- 2 . AZIONI PROPRIE O QUOTE PROPRIE (CON L ' INDICAZIONE DEL LORO VALORE NOMINALE O , IN MANCANZA DI QUESTO , DELLA LORO PARITA CONTABILE) , SEMPRECHE LA LEGISLAZIONE NAZIONALE NE AUTORIZZI L ' ISCRIZIONE NELLO STATO PATRIMONIALE .
- 3 . ALTRI TITOLI .

IV . DEPOSITI BANCARI , IN CONTO CORRENTE POSTALE , ASSEGNI E CONSISTENZE DI CASSA

E . RATEI E RISCONTI

(A MENO CHE LA LEGISLAZIONE NAZIONALE PREVEDA L ' ISCRIZIONE DEI RATEI E RISCONTI AL PUNTO D II 6) .

F . DEBITI LA CUI DURATA RESIDUA NON E SUPERIORE A UN ANNO

- 1 . PRESTITI OBBLIGAZIONARI SPECIFICANDO SEPARATAMENTE QUELLI CONVERTIBILI .
 - 2 . DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO .
 - 3 . ACCONTI RICEVUTI PER ORDINAZIONI A MENO CHE NON SIANO DEDOTTI DISTINTAMENTE DALLE SCORTE .
 - 4 . DEBITI PER ACQUISTI E SERVIZI .
 - 5 . DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO .
 - 6 . DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE .
 - 7 . DEBITI VERSO IMPRESE CON LE QUALI LA SOCIETA HA UN LEGAME DI PARTECIPAZIONE .
 - 8 . ALTRI DEBITI , TRA CUI DEBITI FISCALI E DEBITI PER LA SICUREZZA SOCIALE .
 - 9 . RATEI E RISCONTI (A MENO CHE LA LEGISLAZIONE NAZIONALE NON NE PREVEDA L ' ISCRIZIONE AL PUNTO K) .
- G . ATTIVO CIRCOLANTE (IVI COMPRESI I RATEI E RISCONTI QUANDO INDICATI AL PUNTO E) PREVIA DEDUZIONE DEI DEBITI CON DURATA RESIDUA NON SUPERIORE A UN ANNO (COMPRESI I RATEI E RISCONTI INDICATI AL PUNTO K)

- H . IMPORTO TOTALE DEGLI ELEMENTI DI ATTIVO PREVIA DEDUZIONE DEI DEBITI CON DURATA RESIDUA NON SUPERIORE A UN ANNO
- I . DEBITI LA CUI DURATA RESIDUA E SUPERIORE A UN ANNO
- 1 . PRESTITI OBBLIGAZIONARI SPECIFICANDO SEPARATAMENTE QUELLI CONVERTIBILI .
 - 2 . DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI .
 - 3 . ACCONTI RICEVUTI PER ORDINAZIONI PURCHE NON SIANO DEDOTTI DISTINTAMENTE DALLE SCORTE .
 - 4 . DEBITI PER ACQUISTI E SERVIZI .
 - 5 . DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO .
 - 6 . DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE .
 - 7 . DEBITI VERSO IMPRESE CON LE QUALI LA SOCIETA HA UN LEGAME DI PARTECIPAZIONE .
 - 8 . ALTRI DEBITI , TRA CUI DEBITI FISCALI E DEBITI PER LA SICUREZZA SOCIALE .
 - 9 . RATEI E RISCOINTI (A MENO CHE LA LEGISLAZIONE NAZIONALE NON NE PREVEDA L ' ISCRIZIONE AL PUNTO K) .
- J . ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI
- 1 . FONDI PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA PER PENSIONI ED OBBLIGHI SIMILI .
 - 2 . FONDI PER IMPOSTE .
 - 3 . ALTRI ACCANTONAMENTI .
- K . RATEI E RISCOINTI
(A MENO CHE LA LEGISLAZIONE NAZIONALE NON NE PREVEDA L ' ISCRIZIONE AL PUNTO F 9 O I 9) .
- L . PATRIMONIO NETTO
- I . CAPITALE SOTTOSCRITTO
(A MENO CHE LA LEGISLAZIONE NAZIONALE NON PREVEDA L ' ISCRIZIONE DEL CAPITALE RICHIAMATO A QUESTA VOCE . IN TAL CASO , GLI IMPORTI DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO E DEL CAPITALE VERSATO DEVONO ESSERE MENZIONATI SEPARATAMENTE) .
- II . SOVRAPPREZZI
- III . RISERVA DI RIVALUTAZIONE
- IV . RISERVE
- 1 . RISERVA LEGALE QUALORA LA LEGISLAZIONE NAZIONALE NE PRESCRIVA LA COSTITUZIONE .
 - 2 . RISERVA PER AZIONI PROPRIE E QUOTE PROPRIE , QUALORA LA LEGISLAZIONE NAZIONALE NE PRESCRIVA LA COSTITUZIONE , SALVO RESTANDO L ' ARTICOLO 22 , PARAGRAFO 1 , LETTERA B) , DELLA DIRETTIVA 77/91/CEE .
 - 3 . RISERVE STATUTARIE .
 - 4 . ALTRE RISERVE .
- V . UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO .
- VI . UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO .
- ARTICOLO 11
- GLI STATI MEMBRI POSSONO PERMETTERE CHE LE SOCIETA , LE QUALI ALLA DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO NON SUPERANO I LIMITI NUMERICI DI DUE DEI TRE CRITERI SEGUENTI :
- TOTALE DELLO STATO PATRIMONIALE : 1 000 000 DI UCE ,
 - IMPORTO NETTO DEL VOLUME D ' AFFARI : 2 000 000 DI UCE ,
 - NUMERO DEI DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA DURANTE L ' ESERCIZIO : 50 ,
- REDIGANO UNO STATO PATRIMONIALE IN FORMA ABBREVIATA , CHE COMPRENDA SOLTANTO LE VOCI PRECEDUTE DA LETTERE E DA

NUMERI ROMANI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 9 E 10 , CON MENZIONE SEPARATA DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE TRA PARENTESI ALLE VOCI D II DELL ' ATTIVO E C DEL PASSIVO , DI CUI ALL ' ARTICOLO 9 , NONCHE ALLA VOCE D II DI CUI ALL ' ARTICOLO 10 , MA IN MODO GLOBALE PER TUTTE LE VOCI IN QUESTIONE .

ARTICOLO 12

- 1 . SE UNA SOCIETA ALLA DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO SUPERA O NON SUPERA PIU I LIMITI NUMERICI DI DUE DEI TRE CRITERI DI CUI ALL ' ARTICOLO 11 , TALE CIRCOSTANZA SI RIPERCUOTE SULL ' APPLICAZIONE DELLE DEROGHE DI CUI SOPRA SOLTANTO SE ESSA SI RIPETE PER DUE ESERCIZI CONSECUTIVI .
- 2 . GLI IMPORTI IN UNITA DI CONTO EUROPEE DI CUI ALL ' ARTICOLO 11 POSSONO ESSERE AUMENTATI ENTRO IL LIMITE MASSIMO DEL 10 % PER LA CONVERSIONE IN MONETA NAZIONALE .
- 3 . IL TOTALE DELLO STATO PATRIMONIALE DI CUI ALL ' ARTICOLO 11 SI COMPONE SECONDO LO SCHEMA PREVISTO DALL ' ARTICOLO 9 DELLE VOCI DA A AD E DELL ' ATTIVO E SECONDO LO SCHEMA PREVISTO DALL ' ARTICOLO 10 DELLE VOCI DA A AD E .

ARTICOLO 13

- 1 . SE UN ELEMENTO DELL ' ATTIVO O DEL PASSIVO RICADE SOTTO PIU VOCI DELLO SCHEMA , NELLA VOCE SOTTO LA QUALE ESSO E RIPORTATO O NELL ' ALLEGATO DEVE ANNOTARSI , QUALORA CIO SIA NECESSARIO AI FINI DELLA COMPrensIONE DEI CONTI ANNUALI , LA SUA APPARTENENZA ANCHE AD ALTRE VOCI .
- 2 . LE AZIONI PROPRIE E LE QUOTE PROPRIE , NONCHE LE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE NON POSSONO ESSERE ISCRITTE IN VOCI DIVERSE DA QUELLE A TAL FINE PREVISTE .

ARTICOLO 14

DEVONO FIGURARE DISTINTAMENTE IN CALCE ALLO STATO PATRIMONIALE O NELL ' ALLEGATO , SE NON V ' E OBBLIGO DI ISCRIVERLI NEL PASSIVO , TUTTI GLI IMPEGNI ASSUNTI IN FORZA DI UNA QUALSIASI GARANZIA DISTINGUENDO FRA LE CATEGORIE DI GARANZIE PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E INDICANDO ESPRESSAMENTE LE GARANZIE REALI PRESTATE . SE DETTI IMPEGNI SUSSISTONO VERSO IMPRESE COLLEGATE , SE NE DEVE FARE SEPARATA MENZIONE .

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

ARTICOLO 15

- 1 . DETERMINANTE PER L ' ISCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI NELLE IMMOBILIZZAZIONI O NELL ' ATTIVO CIRCOLANTE E LA LORO DESTINAZIONE .
- 2 . LE IMMOBILIZZAZIONI COMPREDONO GLI ELEMENTI PATRIMONIALI DESTINATI A SERVIRE DUREVOLMENTE ALL ' ATTIVITA DELL ' IMPRESA .
- 3 . A) NELLO STATO PATRIMONIALE O NELL ' ALLEGATO DEVONO ESSERE ESPOSTI I MOVIMENTI DELLE VARIE VOCI DELLE IMMOBILIZZAZIONI . A TAL FINE , PARTENDO DAL PREZZO DI ACQUISIZIONE O DAL COSTO DI PRODUZIONE SI DEVONO INDICARE PER CIASCUNA VOCE DELLE IMMOBILIZZAZIONI , SEPARATAMENTE , DA UN LATO , LE ENTRATE E LE USCITE , NONCHE I TRASFERIMENTI RELATIVI ALL ' ESERCIZIO , DALL ' ALTRO , IL TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE ALLA DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO E LE RETTIFICHE EFFETTUATE NEL CORSO

DELL ' ESERCIZIO CORREGGENDO IL VALORE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI . LE RETTIFICHE DI VALORE SONO INDICATE NELLO STATO PATRIMONIALE FACENDONE DISTINTA DEDUZIONE DALLA VOCE DI CUI TRATTASI OPPURE SONO INDICATE NELL ' ALLEGATO .
B) SE IN SEDE DI STESURA DEI PRIMI CONTI ANNUALI IN CONFORMITA DELLA PRESENTE DIRETTIVA , IL PREZZO DI ACQUISIZIONE O IL COSTO DI PRODUZIONE DI UN ELEMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI NON PUO ESSERE DETERMINATO SENZA SPESE O RITARDI INGIUSTIFICATI , IL VALORE RESIDUO ALL ' INIZIO DELL ' ESERCIZIO PUO CONSIDERARSI COME PREZZO DI ACQUISIZIONE O COSTO DI PRODUZIONE . L ' APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA B) DEVE ESSERE MENZIONATA NELL ' ALLEGATO .
C) IN CASO DI APPLICAZIONE DELL ' ARTICOLO 33 , I MOVIMENTI DELLE VARIE VOCI DELLE IMMOBILIZZAZIONI DI CUI ALLA LETTERA A) DEL PRESENTE PARAGRAFO SONO INDICATI PARTENDO DAL PREZZO DI ACQUISIZIONE O DAL COSTO DI PRODUZIONE RIVALUTATO .

4 . IL PARAGRAFO 3 , LETTERE A) E B) , SI APPLICA ALLA PRESENTAZIONE DELLA VOCE " SPESE DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO " .

ARTICOLO 16

NELLA VOCE " TERRENI E FABBRICATI " SI DEVONO INDICARE I DIRITTI IMMOBILIARI E ALTRI DIRITTI ASSIMILATI , QUALI DEFINITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE .

ARTICOLO 17

PER PARTECIPAZIONI AI SENSI DELLA PRESENTE DIRETTIVA SI INTENDONO I DIRITTI AL CAPITALE DI ALTRE IMPRESE , RAPPRESENTATI O NO DA TITOLI , I QUALI , PONENDO IN ESSERE UN LEGAME DUREVOLE CON ESSE , SONO DESTINATI AD INCREMENTARE L ' ATTIVITA DELLA SOCIETA . SI PRESUME CHE IL POSSESSO DI UNA PARTE DEL CAPITALE DI UN ' ALTRA SOCIETA SIA UNA PARTECIPAZIONE QUANDO SUPERA UNA PERCENTUALE CHE GLI STATI MEMBRI FISSANO AD UN LIVELLO CHE NON PUO SUPERARE IL 20 % .

ARTICOLO 18

NELLA VOCE " RATEI E RISCONTI " DELL ' ATTIVO DEVONO ESSERE INDICATI GLI ONERI CONTABILIZZATI DURANTE L ' ESERCIZIO , MA RIGUARDANTI UN ESERCIZIO SUCCESSIVO , NONCHE I PROVENTI RELATIVI ALL ' ESERCIZIO CHE SARANNO ESIGIBILI SOLTANTO SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL ' ESERCIZIO STESSO . GLI STATI MEMBRI POSSONO TUTTAVIA PREVEDERE CHE TALI PROVENTI SIANO INDICATI TRA I CREDITI ; QUANDO TALI PROVENTI HANNO UNA RILEVANZA APPREZZABILE , ESSI DEVONO ESSERE ILLUSTRATI NELL ' ALLEGATO .

ARTICOLO 19

LE RETTIFICHE DI VALORE COMPREDONO TUTTE LE CORREZIONI DESTINATE A TENER CONTO DELLA SVALUTAZIONE , DEFINITIVA O NO , DEGLI ELEMENTI DEL PATRIMONIO RILEVATA ALLA DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO .

ARTICOLO 20

1 . GLI ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI HANNO LA FUNZIONE DI COPRIRE PERDITE O DEBITI CHE SONO NETTAMENTE INDIVIDUATI NELLA LORO NATURA MA CHE , ALLA DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO , SONO PROBABILI O CERTI MA INDETERMINATI QUANTO AL LORO IMPORTO O ALLA DATA DELLA

LORO SOPRAVVENIENZA .

2 . INOLTRE GLI STATI MEMBRI POSSONO AUTORIZZARE LA COSTITUZIONE DI ACCANTONAMENTI AVENTI PER OGGETTO LA COPERTURA DI ONERI DETERMINATISI NELL ' ESERCIZIO O IN UN ESERCIZIO ANTERIORE E CHE SONO NETTAMENTE INDIVIDUATI NELLA LORO NATURA MA CHE , ALLA DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO , SONO PROBABILI O CERTI MA INDETERMINATI QUANTO AL LORO IMPORTO O ALLA DATA DELLA LORO SOPRAVVENIENZA .

3 . GLI ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI NON POSSONO AVERE LA FUNZIONE DI CORREGGERE I VALORI DEGLI ELEMENTI DELL ' ATTIVO .

ARTICOLO 21

NELLA VOCE " RATEI E RISCONTI " DEL PASSIVO DEVONO ESSERE INDICATI I PROVENTI RISCOSSI PRIMA DELLA DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO , MA IMPUTABILI AD UN ESERCIZIO SUCCESSIVO , NONCHE GLI ONERI CHE , PUR ESSENDO ATTINENTI ALL ' ESERCIZIO , SARANNO PAGATI SOLTANTO IN UN ESERCIZIO SUCCESSIVO . GLI STATI MEMBRI POSSONO TUTTAVIA PREVEDERE CHE QUESTI ULTIMI SIANO INDICATI TRA I DEBITI ; QUANDO TALI ONERI HANNO UNA RILEVANZA APPREZZABILE , ESSI DEVONO ESSERE ILLUSTRATI NELL ' ALLEGATO .

SEZIONE 5

STRUTTURA DEL CONTO PROFITTI E PERDITE

ARTICOLO 22

AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DEL CONTO PROFITTI E PERDITE , GLI STATI MEMBRI PREVEDONO UNO O PIU DEGLI SCHEMI PREVISTI DAGLI ARTICOLI DA 23 A 26 . SE UNO STATO MEMBRO PREVEDE PIU SCHEMI , PUO LASCIARE ALLE SOCIETA LA SCELTA TRA QUESTI ULTIMI .

ARTICOLO 23

1 . IMPORTO NETTO DEL VOLUME D ' AFFARI .

2 . VARIAZIONE DELLE SCORTE DI PRODOTTI FINITI E IN CORSO DI FABBRICAZIONE .

3 . LAVORI EFFETTUATI DALL ' IMPRESA PER SE STESSA E ISCRITTI NELL ' ATTIVO .

4 . ALTRI PROVENTI DI GESTIONE .

5 . A) SPESE PER MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE .

B) ALTRE SPESE ESTERNE .

6 . SPESE PER IL PERSONALE :

A) SALARI E STIPENDI ;

B) ONERI SOCIALI , CON INDICAZIONE SEPARATA DEGLI ONERI PER I TRATTAMENTI DI QUIESCENZA .

7 . A) RETTIFICHE DI VALORE RELATIVE ALLE SPESE DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO , ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI .

B) RETTIFICHE DI VALORE DI ELEMENTI DELL ' ATTIVO CIRCOLANTE OVE ESSE SUPERINO LE RETTIFICHE DI VALORE NORMALI IN SENO ALL ' IMPRESA .

8 . ALTRI ONERI DI GESTIONE .

9 . PROVENTI DA PARTECIPAZIONI , SPECIFICANDO QUELLI DERIVANTI DA IMPRESE COLLEGATE .

10 . PROVENTI DA ALTRI VALORI MOBILIARI E DA CREDITI DELLE IMMOBILIZZAZIONI , SPECIFICANDO QUELLI DERIVANTI DA IMPRESE COLLEGATE .

11 . ALTRI INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI , SPECIFICANDO

QUELLI DERIVANTI DA IMPRESE COLLEGATE .

12 . RETTIFICHE DI VALORE RELATIVE AD IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE E A VALORI MOBILIARI FACENTI PARTE DELL ' ATTIVO CIRCOLANTE .

13 . INTERESSI ED ONERI ASSIMILATI , SPECIFICANDO QUELLI RELATIVI AD IMPRESE COLLEGATE .

14 . IMPOSTE SULL ' UTILE (PERDITA) PROVENIENTE DALLE ATTIVITA ORDINARIE .

15 . UTILE (PERDITA) PROVENIENTE DALLE ATTIVITA ORDINARIE DOPO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE .

16 . PROVENTI STRAORDINARI .

17 . ONERI STRAORDINARI .

18 . UTILE (PERDITA) STRAORDINARIO .

19 . IMPOSTE SULL ' UTILE (PERDITA) STRAORDINARIO .

20 . ALTRE IMPOSTE NON COMPRESSE NELLE VOCI PRECEDENTI .

21 . UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO .

ARTICOLO 24

A . ONERI

1 . RIDUZIONE DELLE SCORTE DI PRODOTTI FINITI E IN CORSO DI FABBRICAZIONE .

2 . A) SPESE PER MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE .

B) ALTRI ONERI ESTERNI .

3 . SPESE PER IL PERSONALE :

A) SALARI E STIPENDI ;

B) ONERI SOCIALI , SPECIFICANDO GLI ONERI PER LE PENSIONI .

4 . A) RETTIFICHE DI VALORE RELATIVE ALLE SPESE DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO , ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI .

B) RETTIFICHE DI VALORE DI ELEMENTI DELL ' ATTIVO CIRCOLANTE OVE ESSE SUPERINO LE RETTIFICHE DI VALORE NORMALI IN SENO ALL ' IMPRESA .

5 . ALTRI ONERI DI GESTIONE .

6 . RETTIFICHE DI VALORE RELATIVE AD IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ED A VALORI MOBILIARI FACENTI PARTE DELL ' ATTIVO CIRCOLANTE .

7 . INTERESSI ED ONERI ASSIMILATI , SPECIFICANDO QUELLI RELATIVI AD IMPRESE COLLEGATE .

8 . IMPOSTE SULL ' UTILE (PERDITA) PROVENIENTE DALLE ATTIVITA ORDINARIE .

9 . UTILE (PERDITA) PROVENIENTE DALLE ATTIVITA ORDINARIE DOPO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE .

10 . ONERI STRAORDINARI .

11 . IMPOSTE SULL ' UTILE (PERDITA) STRAORDINARIO .

12 . ALTRE IMPOSTE NON COMPRESSE NELLE VOCI PRECEDENTI .

13 . UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO .

B . PROVENTI

1 . IMPORTO NETTO DEL VOLUME D ' AFFARI .

2 . AUMENTO DELLE SCORTE DI PRODOTTI FINITI E DI PRODOTTI IN CORSO DI FABBRICAZIONE .

3 . LAVORI EFFETTUATI DALL ' IMPRESA PER SE STESSA E ISCRITTI NELL ' ATTIVO .

4 . ALTRI PROVENTI DI GESTIONE .

5 . PROVENTI DA PARTECIPAZIONI , SPECIFICANDO QUELLI DERIVANTI DA IMPRESE COLLEGATE .

6 . PROVENTI DA ALTRI VALORI MOBILIARI E DA CREDITI DELLE

IMMOBILIZZAZIONI , SPECIFICANDO QUELLI DERIVANTI DA IMPRESE COLLEGATE .

7 . ALTRI INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI , SPECIFICANDO QUELLI DERIVANTI DA IMPRESE COLLEGATE .

8 . UTILE (PERDITA) PROVENIENTE DALLE ATTIVITA ORDINARIE DOPO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE .

9 . PROVENTI STRAORDINARI .

10 . UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO .

ARTICOLO 25

1 . IMPORTO NETTO DEL VOLUME D ' AFFARI .

2 . COSTI DI PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI FORNITE PER IL CONSEGUIMENTO DEL VOLUME D ' AFFARI (COMPRESSE LE RETTIFICHE DI VALORE) .

3 . UTILE (PERDITA) LORDO PROVENIENTE DAL VOLUME D ' AFFARI .

4 . COSTI DI DISTRIBUZIONE (COMPRESSE LE RETTIFICHE DI VALORE) .

5 . SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE (COMPRESSE LE RETTIFICHE DI VALORE) .

6 . ALTRI PROVENTI DI GESTIONE .

7 . PROVENTI DA PARTECIPAZIONI , SPECIFICANDO QUELLI DERIVANTI DA IMPRESE COLLEGATE .

8 . PROVENTI DA ALTRI VALORI MOBILIARI E CREDITI COMPRESI NELLE IMMOBILIZZAZIONI , SPECIFICANDO QUELLI DERIVANTI DA IMPRESE COLLEGATE .

9 . ALTRI INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI , SPECIFICANDO QUELLI DERIVANTI DA IMPRESE COLLEGATE .

10 . RETTIFICHE DI VALORE RELATIVE AD IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE , NONCHE A VALORI MOBILIARI COMPRESI NELL ' ATTIVO CIRCOLANTE .

11 . INTERESSI ED ONERI ASSIMILATI , SPECIFICANDO QUELLI RIGUARDANTI IMPRESE COLLEGATE .

12 . IMPOSTE SULL ' UTILE (PERDITA) PROVENIENTE DALLE ATTIVITA ORDINARIE .

13 . UTILE (PERDITA) PROVENIENTE DALLE ATTIVITA ORDINARIE DOPO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE .

14 . PROVENTI STRAORDINARI .

15 . ONERI STRAORDINARI .

16 . UTILE (PERDITA) STRAORDINARIO .

17 . IMPOSTE SULL ' UTILE (PERDITA) STRAORDINARIO .

18 . ALTRE IMPOSTE NON COMPRESSE NELLE VOCI PRECEDENTI .

19 . UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO .

ARTICOLO 26

A . ONERI

1 . COSTI DI PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI FORNITE PER IL CONSEGUIMENTO DEL FATTURATO (COMPRESSE LE RETTIFICHE DI VALORE) .

2 . COSTI DI DISTRIBUZIONE (COMPRESSE LE RETTIFICHE DI VALORE) .

3 . SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE (COMPRESSE LE RETTIFICHE DI VALORE) .

4 . RETTIFICHE DI VALORE RELATIVE AD IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE , NONCHE A VALORI MOBILIARI COMPRESI NELL ' ATTIVO CIRCOLANTE .

5 . INTERESSI ED ONERI ASSIMILATI , SPECIFICANDO QUELLI

RIGUARDANTI IMPRESE COLLEGATE .

6 . IMPOSTE SULL ' UTILE PROVENIENTE DALLE ATTIVITA ORDINARIE .

7 . UTILE (PERDITA) PROVENIENTE DALLE ATTIVITA ORDINARIE DOPO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE .

8 . ONERI STRAORDINARI .

9 . IMPOSTE SULL ' UTILE (PERDITA) STRAORDINARIO .

10 . ALTRE IMPOSTE NON COMPRESSE NELLE VOCI PRECEDENTI .

11 . UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO .

B . PROVENTI

1 . IMPORTO NETTO DEL VOLUME D ' AFFARI .

2 . ALTRI PROVENTI DI GESTIONE .

3 . PROVENTI DA PARTECIPAZIONI , SPECIFICANDO QUELLI DERIVANTI DA IMPRESE COLLEGATE .

4 . PROVENTI DA ALTRI VALORI MOBILIARI E CREDITI COMPRESI NELLE IMMOBILIZZAZIONI , SPECIFICANDO QUELLI DERIVANTI DA IMPRESE COLLEGATE .

5 . ALTRI INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI , SPECIFICANDO QUELLI DERIVANTI DA IMPRESE COLLEGATE .

6 . UTILE (PERDITA) PROVENIENTE DALLE ATTIVITA ORDINARIE DOPO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE .

7 . PROVENTI STRAORDINARI .

8 . UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO .

ARTICOLO 27

GLI STATI MEMBRI POSSONO AUTORIZZARE LE SOCIETA CHE ALLA DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO NON SUPERANO I LIMITI NUMERICI DI DUE DEI TRE CRITERI SEGUENTI :

- TOTALE DELLO STATO PATRIMONIALE : 4 000 000 DI UCE ,
- IMPORTO NETTO DEL VOLUME D ' AFFARI : 8 000 000 DI UCE ,
- NUMERO DEI DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA DURANTE L ' ESERCIZIO : 250 ,

A DEROGARE AGLI SCHEMI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 23 A 26 NEI LIMITI QUI APPRESSO INDICATI :

A) ALL ' ARTICOLO 23 : RAGGRUPPAMENTO DELLE VOCI DA 1 A 5 IN UNA VOCE UNICA DENOMINATA " UTILE (PERDITA) LORDO " ;

B) ALL ' ARTICOLO 24 : RAGGRUPPAMENTO DELLE VOCI A 1 , A 2 E DA B 1 A B 4 IN UNA VOCE UNICA , DENOMINATA " PROVENTI LORDI " O " ONERI LORDI " , A SECONDA DEI CASI ;

C) ALL ' ARTICOLO 25 : RAGGRUPPAMENTO DELLE VOCI 1 , 2 , 3 E 6 IN UNA VOCE UNICA , DENOMINATA " UTILE (PERDITA) LORDO " ;

D) ALL ' ARTICOLO 26 : RAGGRUPPAMENTO DELLE VOCI A 1 , B 1 E B 2 IN UNA VOCE UNICA , DENOMINATA " PROVENTI LORDI " O " ONERI LORDI " , A SECONDA DEI CASI .

L ' ARTICOLO 12 E APPLICABILE .

SEZIONE 6

DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLE VOCI DEL CONTO PROFITTI E PERDITE

ARTICOLO 28

L ' IMPORTO NETTO DEL VOLUME D ' AFFARI COMPRENDE GLI IMPORTI PROVENIENTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI RIENTRANTI NELLE ATTIVITA ORDINARIE DELLA SOCIETA , DIMINUITI DEGLI SCONTI CONCESSI SULLE VENDITE NONCHE DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DELLE ALTRE IMPOSTE DIRETTAMENTE CONNESSE CON IL VOLUME D ' AFFARI .

ARTICOLO 29

1 . NELLE VOCI " PROVENTI STRAORDINARI " O " ONERI STRAORDINARI " DEVONO FIGURARE I PROVENTI O GLI ONERI NON DERIVANTI DALLE ATTIVITA ORDINARIE DELLA SOCIETA .

2 . SE I PROVENTI O GLI ONERI DI CUI AL PARAGRAFO 1 HANNO RILEVANZA PER LA VALUTAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO , NELL ' ALLEGATO SE NE DEVONO DARE SPIEGAZIONI IN MERITO AL LORO IMPORTO ED ALLA LORO NATURA . LO STESSO AVVIENE PER I PROVENTI E GLI ONERI IMPUTABILI A UN ALTRO ESERCIZIO .

ARTICOLO 30

GLI STATI MEMBRI POSSONO CONSENTIRE CHE LE IMPOSTE SULL ' UTILE O SULLA PERDITA PROVENIENTE DALLE ATTIVITA ORDINARIE E LE IMPOSTE SULL ' UTILE O SULLA PERDITA STRAORDINARIO SIANO RAGGRUPPATE ED ISCRITTE NEL CONTO PROFITTI E PERDITE IN UNA VOCE INSERITA PRIMA DELLA VOCE " ALTRE IMPOSTE NON COMPRESSE NELLE VOCI PRECEDENTI " . IN TAL CASO LA VOCE " UTILE (PERDITA) PROVENIENTE DALLE ATTIVITA ORDINARIE DOPO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE " E SOPPRESSA NEGLI SCHEMI DEGLI ARTICOLI DA 23 A 26 .

SE TALE DEROGA VIENE APPLICATA , LE SOCIETA DEVONO INDICARE NELL ' ALLEGATO IN QUALI PROPORZIONI LE IMPOSTE SULL ' UTILE O SULLA PERDITA GRAVANO SULL ' UTILE O SULLA PERDITA PROVENIENTE DALLE ATTIVITA ORDINARIE E SULL ' UTILE O SULLA PERDITA STRAORDINARIO .

SEZIONE 7

REGOLE DI VALUTAZIONE

ARTICOLO 31

1 . GLI STATI MEMBRI GARANTISCONO CHE LA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEI CONTI ANNUALI SI FACCI CONFORMEMENTE AI SEGUENTI PRINCIPI GENERALI :

A) SI PRESUME CHE LA SOCIETA CONTINUI LE PROPRIE ATTIVITA ;
B) I MODI DI VALUTAZIONE NON POSSONO ESSERE MODIFICATI DA UN ESERCIZIO ALL ' ALTRO ;

C) OCCORRE IN OGNI CASO OSSERVARE IL PRINCIPIO DELLA PRUDENZA E IN PARTICOLARE :

AA) POSSONO ESSERE INDICATI ESCLUSIVAMENTE GLI UTILI REALIZZATI ALLA DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO ;

BB) OCCORRE TENER CONTO DI TUTTI I RISCHI PREVEDIBILI ED EVENTUALI PERDITE CHE TRAGGONO ORIGINE NEL CORSO DELL ' ESERCIZIO O DI UN ESERCIZIO ANTERIORE ANCHE SE TALI RISCHI O PERDITE SIANO NOTI SOLO TRA LA DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO E LA DATA DELLA SUA COMPILAZIONE ;

CC) SI DEVE TENER CONTO DEI DEPREZZAMENTI , SIA CHE L ' ESERCIZIO SI CHIUDA CON UNA PERDITA , SIA CHE SI CHIUDA CON UN UTILE ;

D) SI DEVE TENER CONTO DEGLI ONERI O DEI PROVENTI RELATIVI ALL ' ESERCIZIO AL QUALE I CONTI SI RIFERISCONO , SENZA CONSIDERARE LA DATA DEL PAGAMENTO O DELL ' INCASSO DELLE SUDDETTE SPESE O DEI SUDDETTI PROVENTI ;

E) GLI ELEMENTI DELLE VOCI DELL ' ATTIVO E DEL PASSIVO DEVONO ESSERE VALUTATI SEPARATAMENTE ;

F) LO STATO PATRIMONIALE DI APERTURA DI UN ESERCIZIO DEVE CORRISPONDERE ALLO STATO PATRIMONIALE DI CHIUSURA DELL ' ESERCIZIO PRECEDENTE .

2 . IN CASI ECCEZIONALI SONO AMMESSE DEROGHE A DETTI

PRINCIPI GENERALI . SE CI SI AVVALE DI TALI DEROGHE , QUESTE DEVONO ESSERE INDICATE NELL ' ALLEGATO E DEBITAMENTE MOTIVATE , SPECIFICANDO L ' INFLUENZA CHE ESSE HANNO SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE , SU QUELLA FINANZIARIA E SUL RISULTATO ECONOMICO .

ARTICOLO 32

LA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEI CONTI ANNUALI E EFFETTUATA SECONDO GLI ARTICOLI DA 34 A 42 CHE SONO BASATI SUL PRINCIPIO DEL PREZZO DI ACQUISIZIONE O DEL COSTO DI PRODUZIONE .

ARTICOLO 33

1 . GLI STATI MEMBRI POSSONO DICHIARARE ALLA COMMISSIONE DI RISERVARSI LA POSSIBILITA , IN DEROGA ALL ' ARTICOLO 32 E FINO AD ULTERIORE COORDINAMENTO , D ' AUTORIZZARE O IMPORRE , PER TUTTE LE SOCIETA O PER TALUNE CATEGORIE DI SOCIETA :

A) CHE LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI LA CUI UTILIZZAZIONE E LIMITATA NEL TEMPO E LE SCORTE SIANO VALUTATE IN BASE AL VALORE DI SOSTITUZIONE ;

B) CHE LE VOCI DEI CONTI ANNUALI , COMPRESO IL PATRIMONIO NETTO , SIANO VALUTATE IN BASE A METODI DIVERSI DA QUELLO PREVISTO ALLA LETTERA A) , DESTINATI A TENER CONTO DELL ' INFLAZIONE ;

C) CHE LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE SIANO RIVALUTATE .

SE LE LEGISLAZIONI NAZIONALI PREVEDONO I METODI DI VALUTAZIONE DI CUI ALLE LETTERE A) , B) O C) , ESSE DEVONO DETERMINARNE IL CONTENUTO , I LIMITI E LE MODALITA D ' APPLICAZIONE .

L ' APPLICAZIONE DI UNO DI DETTI METODI E INDICATA NELL ' ALLEGATO , CON SPECIFICAZIONE DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO PROFITTI E PERDITE ALLE QUALI ESSO SI RIFERISCE , NONCHE DEL METODO ADOTTATO PER IL CALCOLO DEI VALORI PRESI IN CONSIDERAZIONE .

2 . A) IN CASO DI APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 1 , L ' IMPORTO DELLE DIFFERENZE TRA LA VALUTAZIONE COMPIUTA SULLA BASE DEL METODO SEGUITO E LA VALUTAZIONE EFFETTUATA SECONDO LA REGOLA GENERALE DELL ' ARTICOLO 32 DEVE ESSERE ISCRITTO AL PASSIVO NELLA VOCE " RISERVA DI RIVALUTAZIONE " . IL TRATTAMENTO FISCALE DI TALE VOCE DEVE ESSERE SPIEGATO NELLO STATO PATRIMONIALE O NELL ' ALLEGATO .

PER L ' APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 1 , ULTIMO COMMA , LE SOCIETA PUBBLICANO IN ALLEGATO SEGNATAMENTE UNA TABELLA DA CUI RISULTI , OGNIQUALVOLTA LA RISERVA SIA STATA MODIFICATA DURANTE L ' ESERCIZIO :

- L ' IMPORTO DELLA RISERVA DI RIVALUTAZIONE ALL ' INIZIO DELL ' ESERCIZIO ;

- LE DIFFERENZE DI RIVALUTAZIONE TRASFERITE NELLA RISERVA DI RIVALUTAZIONE DURANTE L ' ESERCIZIO ;

- GLI IMPORTI CONVERTITI IN CAPITALE O ALTRIMENTI TRASFERITI DALLA RISERVA DI RIVALUTAZIONE DURANTE L ' ESERCIZIO , NONCHE L ' INDICAZIONE DELLA NATURA DI TALE TRASFERIMENTO ;

- L ' IMPORTO DELLA RISERVA DI RIVALUTAZIONE ALLA FINE DELL ' ESERCIZIO .

B) LA RISERVA DI RIVALUTAZIONE PUO ESSERE INTERAMENTE O PARZIALMENTE CONVERTITA IN CAPITALE IN QUALSIASI

MOMENTO .

C) LA RISERVA DI RIVALUTAZIONE DEVE ESSERE SOPPRESSA SE ED ENTRO I LIMITI IN CUI GLI IMPORTI AD ESSA ASSEGNATI NON SIANO PIU NECESSARI PER L ' APPLICAZIONE DEL METODO DI VALUTAZIONE UTILIZZATO E PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI TALE METODO .

GLI STATI MEMBRI POSSONO PREVEDERE NORME PER DISCIPLINARE L ' USO DELLA RISERVA DI RIVALUTAZIONE PURCHE LE AGGIUNTE AL CONTO PROFITTI E PERDITE PROVENIENTI DALLA RISERVA DI RIVALUTAZIONE POSSANO ESSERE EFFETTUATE SOLO SE GLI IMPORTI TRASFERITI SONO STATI ISCRITTI COME ONERI NEL CONTO PROFITTI E PERDITE O RAPPRESENTINO PLUSVALENZE EFFETTIVAMENTE REALIZZATE . TALI IMPORTI DEVONO ESSERE INDICATI SEPARATAMENTE NEL CONTO PROFITTI E PERDITE . NESSUNA PARTE DELLA RISERVA DI RIVALUTAZIONE PUO ESSERE DISTRIBUITA , NE DIRETTAMENTE NE INDIRETTAMENTE , A MENO CHE ESSA NON CORRISPONDA AD UNA PLUSVALENZA REALIZZATA .

D) FATTI SALVI I CASI PREVISTI ALLE LETTERE B) E C) LA RISERVA DI RIVALUTAZIONE NON PUO ESSERE LIQUIDATA .

3 . LE RETTIFICHE DI VALORE SONO CALCOLATE OGNI ANNO IN BASE AL VALORE STABILITO PER L ' ESERCIZIO DI CUI TRATTASI . TUTTAVIA CON DEROGA AGLI ARTICOLI 4 E 22 , GLI STATI MEMBRI POSSONO AUTORIZZARE O IMPORRE CHE SOLO L ' IMPORTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE RISULTANTI DALL ' APPLICAZIONE DELLA REGOLA GENERALE DI CUI ALL ' ARTICOLO 32 SIA INDICATO NELLE VOCI PERTINENTI DEGLI SCHEMI CHE FIGURANO NEGLI ARTICOLI DA 23 A 26 E CHE LE DIFFERENZE RISULTANTI DAL METODO DI VALUTAZIONE ADOTTATO AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO SIANO INDICATE SEPARATAMENTE NEGLI SCHEMI . SONO INOLTRE APPLICABILI , MUTATIS MUTANDIS , GLI ARTICOLI DA 34 A 42 .

4 . QUALORA SI APPLICHI IL PARAGRAFO 1 , NELLO STATO PATRIMONIALE O NELL ' ALLEGATO SI DEVONO INDICARE SEPARATAMENTE , PER CIASCUNA DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE , DI CUI AGLI SCHEMI DEGLI ARTICOLI 9 E 10 , ECCETTUATE LE SCORTE :

A) L ' IMPORTO DELLA VALUTAZIONE EFFETTUATA IN BASE ALLA REGOLA GENERALE DI CUI ALL ' ARTICOLO 32 E L ' IMPORTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE ACCUMULATESI QUALI SI PRESENTANO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO

O

B) L ' IMPORTO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO , DELLE DIFFERENZE TRA LA VALUTAZIONE EFFETTUATA CONFORMEMENTE AL PRESENTE ARTICOLO E QUELLA CHE RISULTEREBBE DALL ' APPLICAZIONE DELL ' ARTICOLO 32 NONCHE , EVENTUALMENTE , L ' IMPORTO ACCUMULATOSI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLEMENTARI .

5 . FATTO SALVO L ' ARTICOLO 52 , IL CONSIGLIO , SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE , ENTRO UN TERMINE DI SETTE ANNI A DECORRERE DALLA NOTIFICA DELLA PRESENTE DIRETTIVA , PROCEDE ALL ' ESAME , E , EVENTUALMENTE , ALLA MODIFICA DEL PRESENTE ARTICOLO IN FUNZIONE DELL ' EVOLUZIONE ECONOMICA E MONETARIA NELLA COMUNITA .

ARTICOLO 34

1 . A) SE LA LEGISLAZIONE NAZIONALE AUTORIZZA L ' ISCRIZIONE

ALL ' ATTIVO DELLE SPESE DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO
QUESTE DEVONO ESSERE AMMORTIZZATE ENTRO UN TERMINE
MASSIMO DI CINQUE ANNI .

B) SE LE SPESE DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO NON SONO STATE
COMPLETAMENTE AMMORTIZZATE , E VIETATA OGNI
DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE , A MENO CHE L '
IMPORTO DELLE RISERVE DISPONIBILI A TAL FINE E DEGLI UTILI E
DELLE PERDITE PORTATI A NUOVO SIA ALMENO PARI A QUELLO
DELLE SPESE NON AMMORTIZZATE .

2 . GLI ELEMENTI ISCRITTI NELLA VOCE " SPESE DI IMPIANTO E DI
AMPLIAMENTO " DEVONO ESSERE COMMENTATI NELL ' ALLEGATO .
ARTICOLO 35

1 . A) GLI ELEMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI DEVONO ESSERE
VALUTATI AL PREZZO DI ACQUISIZIONE O AL COSTO DI
PRODUZIONE , FATTE SALVE LE LETTERE B) E C) .

B) IL PREZZO DI ACQUISIZIONE O IL COSTO DI PRODUZIONE DEGLI
ELEMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI , LA CUI UTILIZZAZIONE E
LIMITATA NEL TEMPO , DEVE ESSERE DIMINUITO DELLE RETTIFICHE
DI VALORE CALCOLATE PER AMMORTIZZARE SISTEMATICAMENTE
IL VALORE DI QUESTI ELEMENTI DURANTE IL PERIODO DELLA LORO
UTILIZZAZIONE .

C) AA) LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE POSSONO ESSERE
OGGETTO DI RETTIFICHE DI VALORE , PER DARE A TALI ELEMENTI IL
VALORE INFERIORE CHE DEVE ESSERE AD ESSI ATTRIBUITO ALLA
DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO .

BB) INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE LA LORO
UTILIZZAZIONE SIA O NON SIA LIMITATA NEL TEMPO , GLI
ELEMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI DEVONO ESSERE OGGETTO DI
RETTIFICHE DI VALORE PER DARE A TALI ELEMENTI IL VALORE
INFERIORE CHE DEVE ESSERE AD ESSI ATTRIBUITO ALLA DATA DI
CHIUSURA DEL BILANCIO QUALORA SI PREVEDA CHE LA
SVALUTAZIONE SIA DURATURA .

CC) LE RETTIFICHE DI VALORE DI CUI ALLE LETTERE AA) E BB)
DEVONO ESSERE ISCRITTE NEL CONTO PROFITTI E PERDITE E
INDICATE SEPARATAMENTE NELL ' ALLEGATO SE NON SONO
INDICATE SEPARATAMENTE NEL CONTO PROFITTI E PERDITE .

DD) IL VALORE INFERIORE DI CUI ALLE LETTERE AA) E BB) NON
PUO ESSERE MANTENUTO SE SONO VENUTI MENO I MOTIVI CHE
HANNO ORIGINATO LE RETTIFICHE DI VALORE .

D) SE GLI ELEMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI SONO OGGETTO DI
RETTIFICHE DI VALORE ECCEZIONALI ESCLUSIVAMENTE IN
SEGUITO ALL ' APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE FISCALE , NELL '
' ALLEGATO OCCORRE INDICARE L ' IMPORTO DEBITAMENTE
MOTIVATO DI TALI RETTIFICHE .

2 . IL PREZZO DI ACQUISIZIONE SI OTTIENE AGGIUNGENDO AL
PREZZO DI ACQUISTO LE SPESE ACCESSORIE .

3 . A) IL COSTO DI PRODUZIONE SI OTTIENE AGGIUNGENDO AI
PREZZI DI ACQUISIZIONE DELLE MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE I
COSTI DIRETTAMENTE IMPUTABILI AL PRODOTTO CONSIDERATO .

B) UNA CONGRUA PARTE DEI COSTI IMPUTABILI SOLTANTO
INDIRETTAMENTE AL PRODOTTO CONSIDERATO PUO ESSERE
AGGIUNTA AL COSTO DI PRODUZIONE SE TALI COSTI SI
RIFERISCONO AL PERIODO DI FABBRICAZIONE .

4 . L ' INCLUSIONE NEL COSTO DI PRODUZIONE DEGLI INTERESSI SUI
CAPITALI PRESI A PRESTITO PER FINANZIARE LA FABBRICAZIONE DI

IMMOBILIZZAZIONI E CONSENTITA SEMPRECHE TALI INTERESSI SI RIFERISCANO AL PERIODO DI FABBRICAZIONE . IN TAL CASO DEVE ESSERE MENZIONATA NELL ' ALLEGATO LA LORO ISCRIZIONE ALL ' ATTIVO .

ARTICOLO 36

IN DEROGA ALL ' ARTICOLO 35 , PARAGRAFO 1 , LETTERE C) CC) , GLI STATI MEMBRI POSSONO PERMETTERE ALLE SOCIETA D ' INVESTIMENTO , AI SENSI DELL ' ARTICOLO 5 , PARAGRAFO 2 , DI COMPENSARE LE RETTIFICHE DI VALORE SUI VALORI MOBILIARI DIRETTAMENTE CON IL PATRIMONIO NETTO . GLI IMPORTI IN QUESTIONE DEVONO ESSERE INDICATI SEPARATAMENTE NEL PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE .

ARTICOLO 37

1 . L ' ARTICOLO 34 SI APPLICA ALLA VOCE " SPESE PER LA RICERCA E LO SVILUPPO " . PER CASI ECCEZIONALI , GLI STATI MEMBRI POSSONO AUTORIZZARE TUTTAVIA DEROGHE ALL ' ARTICOLO 34 , PARAGRAFO 1 , LETTERA A) . IN TALI CASI ESSI POSSONO ALTRESI PREVEDERE DEROGHE ALL ' ARTICOLO 34 , PARAGRAFO 1 , LETTERA B) . QUESTE DEROGHE DEVONO ESSERE SEGNALATE NELL ' ALLEGATO E DEBITAMENTE MOTIVATE .

2 . L ' ARTICOLO 34 , PARAGRAFO 1 , LETTERA A) , SI APPLICA ALLA VOCE " AVVIAMENTO " . GLI STATI MEMBRI POSSONO TUTTAVIA AUTORIZZARE DELLE SOCIETA AD AMMORTIZZARE SISTEMATICAMENTE IL LORO AVVIAMENTO IN UN PERIODO LIMITATO DI DURATA SUPERIORE AI CINQUE ANNI , PURCHE TALE PERIODO NON SUPERI LA DURATA PER L ' UTILIZZAZIONE DI QUESTO ATTIVO , SIA MENZIONATO NELL ' ALLEGATO E SIA DEBITAMENTE MOTIVATO .

ARTICOLO 38

LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , LE MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE CHE SONO CONTINUAMENTE RINNOVATE ED IL CUI VALORE COMPLESSIVO E DI SCARSA IMPORTANZA PER L ' IMPRESA , POSSONO ESSERE ISCRITTE ALL ' ATTIVO PER UNA QUANTITA ED UN VALORE COSTANTI , SEMPRECHE NON VARINO SENSIBILMENTE DI ENTITA , VALORE E COMPOSIZIONE .

ARTICOLO 39

1 . A) GLI ELEMENTI DELL ' ATTIVO CIRCOLANTE DEVONO ESSERE VALUTATI AL PREZZO DI ACQUISIZIONE O AL COSTO DI PRODUZIONE , FATTE SALVE LE LETTERE B) E C) .

B) GLI ELEMENTI DELL ' ATTIVO CIRCOLANTE SONO OGGETTO DI RETTIFICHE DI VALORE PER DARE A TALI ELEMENTI IL VALORE INFERIORE DEL MERCATO O , IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI , UN ALTRO VALORE INFERIORE CHE DEVE ESSERE LORO ATTRIBUITO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO .

C) GLI STATI MEMBRI POSSONO AUTORIZZARE RETTIFICHE DI VALORE ECCEZIONALI SE ESSE SONO NECESSARIE AI FINI DI UNA CORRETTA VALUTAZIONE COMMERCIALE , PER EVITARE CHE IL VALORE DI QUESTI ELEMENTI DEBBA ESSERE MODIFICATO ENTRO BREVE TEMPO A SEGUITO DI OSCILLAZIONI DI VALORE . L ' IMPORTO DI QUESTE RETTIFICHE DI VALORE DEVE ESSERE INDICATO DISTINTAMENTE NEL CONTO PROFITTI E PERDITE O NELL ' ALLEGATO .

D) IL VALORE INFERIORE DI CUI ALLE LETTERE B) E C) NON PUO ESSERE MANTENUTO SE SONO VENUTI MENO I MOTIVI CHE HANNO ORIGINATO LE RETTIFICHE DI VALORE .

E) SE GLI ELEMENTI DELL ' ATTIVO CIRCOLANTE SONO OGGETTO DI RETTIFICHE DI VALORE ECCEZIONALI A CAUSA ESCLUSIVAMENTE DELL ' APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE FISCALE , NELL ' ALLEGATO OCCORRE INDICARNE L ' IMPORTO DEBITAMENTE MOTIVATO .

2 . SI APPLICA LA DEFINIZIONE DEL PREZZO DI ACQUISIZIONE O DEL COSTO DI PRODUZIONE DATA NELL ' ARTICOLO 35 , PARAGRAFI 2 E 3 . GLI STATI MEMBRI POSSONO ANCHE APPLICARE L ' ARTICOLO 35 , PARAGRAFO 4 . LE SPESE DI DISTRIBUZIONE NON POSSONO ESSERE INCORPORATE NEL COSTO DI PRODUZIONE .

ARTICOLO 40

1 . GLI STATI MEMBRI POSSONO CONSENTIRE CHE I PREZZI DI ACQUISIZIONE O I COSTI DI PRODUZIONE DELLE SCORTE DI OGGETTI DELLA STESSA CATEGORIA NONCHE DI TUTTI GLI ELEMENTI FUNGIBILI , COMPRESI I VALORI MOBILIARI , SIANO CALCOLATI SULLA BASE DEI PREZZI MEDI PONDERATI , O SECONDO I METODI " PRIMO ENTRATO - PRIMO USCITO " (FIFO) O " ULTIMO ENTRATO - PRIMO USCITO " (LIFO) , O SECONDO UN METODO ANALOGO .

2 . SE , IN CONSEGUENZA ALL ' APPLICAZIONE DEI METODI DI CALCOLO DI CUI AL PARAGRAFO 1 , LA VALUTAZIONE EFFETTUATA NELLO STATO PATRIMONIALE DIFFERISCE DI UN IMPORTO RILEVANTE , ALLA DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO , RISPETTO AD UNA VALUTAZIONE BASATA SULL ' ULTIMO PREZZO DI MERCATO CONOSCIUTO PRIMA DELLA DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO , L ' IMPORTO DI TALE DIFFERENZA DEVE ESSERE INDICATO GLOBALMENTE PER CATEGORIA NELL ' ALLEGATO .

ARTICOLO 41

1 . SE L ' IMPORTO DA RIMBORSARE SU DEBITI E SUPERIORE ALL ' IMPORTO RICEVUTO , LA DIFFERENZA PUO ESSERE PORTATA ALL ' ATTIVO . ESSA DEVE ESSERE INDICATA SEPARATAMENTE NELLO STATO PATRIMONIALE O NELL ' ALLEGATO .

2 . TALE DIFFERENZA DEVE ESSERE AMMORTIZZATA OGNI ANNO CON UN CONGRUO IMPORTO , AL PIU TARDI ALL ' ATTO DEL RIMBORSO DEL DEBITO .

ARTICOLO 42

L ' IMPORTO DEGLI ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI NON PUO SUPERARE LE SOMME NECESSARIE .

GLI ACCANTONAMENTI CHE FIGURANO NELLO STATO PATRIMONIALE NELLA VOCE " ALTRI ACCANTONAMENTI " DEVONO ESSERE PRECISATI NELL ' ALLEGATO SE HANNO RILEVANZA APPREZZABILE .

SEZIONE 8

CONTENUTO DELL ' ALLEGATO

ARTICOLO 43

1 . L ' ALLEGATO DEVE CONTENERE , OLTRE ALLE INDICAZIONI PRESCRITTE DALLE ALTRE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE DIRETTIVA , LE INDICAZIONI CONCERNENTI :

1) I METODI DI VALUTAZIONE APPLICATI ALLE DIVERSE VOCI DEI CONTI ANNUALI NONCHE I METODI DI CALCOLO DELLE RETTIFICHE DI VALORE UTILIZZATI . PER GLI ELEMENTI CONTENUTI NEI CONTI ANNUALI CHE SONO O CHE ERANO ALL ' ORIGINE ESPRESSI IN VALUTA STRANIERA DEVONO ESSERE INDICATE LE BASI DI CONVERSIONE UTILIZZATE PER LA LORO ESPRESSIONE IN MONETA LOCALE ;

2) IL NOME E LA SEDE DELLE IMPRESE NELLE QUALI LA SOCIETA

POSSIEDE , DIRETTAMENTE O TRAMITE UNA PERSONA CHE AGISCE A SUO NOME , MA PER CONTO DELLA SOCIETA , ALMENO UNA PERCENTUALE DEL CAPITALE CHE NON PUO ESSERE FISSATA DAGLI STATI MEMBRI A PIU DEL 20 % , CON INDICAZIONE DELLA FRAZIONE DEL CAPITALE POSSEDUTO NONCHE DELL ' IMPORTO DEL PATRIMONIO NETTO E DI QUELLO DELL ' UTILE O DELLA PERDITA DELL ' ULTIMO ESERCIZIO DELL ' IMPRESA INTERESSATA PER LA QUALE I CONTI SIANO STATI CHIUSI . TALI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE OMESSE SE SONO SOLTANTO DI INTERESSE TRASCURABILE RISPETTO ALL ' OBIETTIVO DELL ' ARTICOLO 2 , PARAGRAFO 3 . L ' INDICAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO E DELL ' UTILE O DELLA PERDITA PUO ANCHE ESSERE OMESSA QUALORA L ' IMPRESA INTERESSATA NON PUBBLICHI IL SUO STATO PATRIMONIALE E SE LA SOCIETA POSSIEDE , DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE , MENO DEL 50 % DEL CAPITALE DI TALE IMPRESA ;

3) IL NUMERO E IL VALORE NOMINALE O , IN MANCANZA DI VALORE NOMINALE , LA PARITA CONTABILE DELLE AZIONI SOTTOSCRITTE DURANTE L ' ESERCIZIO , ENTRO I LIMITI DI UN CAPITALE AUTORIZZATO , SALVO LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL ' IMPORTO DI TALE CAPITALE DI CUI ALL ' ARTICOLO 2 , PARAGRAFO 1 , LETTERA E) , DELLA DIRETTIVA 68/151/CEE , E ALL ' ARTICOLO 2 , LETTERA C) , DELLA DIRETTIVA 77/91/CEE ;

4) QUANDO ESISTONO PIU CATEGORIE DI AZIONI , IL NUMERO E IL VALORE NOMINALE O , IN MANCANZA DI VALORE NOMINALE , LA PARITA CONTABILE DI CIASCUNA DI ESSE ;

5) L ' ESISTENZA DI AZIONI DI GODIMENTO , DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI E DI TITOLI O DIRITTI ANALOGHI , CON INDICAZIONE DEL LORO NUMERO E DEI DIRITTI CHE ESSI CONFERISCONO ;

6) L ' IMPORTO DEI DEBITI DELLA SOCIETA LA CUI DURATA RESIDUA E SUPERIORE A CINQUE ANNI , NONCHE L ' IMPORTO DI TUTTI I DEBITI DELLA SOCIETA COPERTI DA GARANZIE REALI COSTITUITE DALLA SOCIETA , CON L ' INDICAZIONE DELLA LORO NATURA E FORMA . QUESTE INDICAZIONI DEVONO ESSERE SPECIFICATE SEPARATAMENTE PER CIASCUNA VOCE RELATIVA AI DEBITI , COME PREVISTO NEGLI SCHEMI DEGLI ARTICOLI 9 E 10 ;

7) L ' IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI IMPEGNI FINANZIARI CHE NON FIGURANO NELLO STATO PATRIMONIALE SE LA RELATIVA INDICAZIONE E UTILE PER VALUTARE LA SITUAZIONE FINANZIARIA . GLI IMPEGNI ESISTENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA , NONCHE GLI IMPEGNI NEI RIGUARDI DI IMPRESE COLLEGATE DEVONO ESSERE MENZIONATE IN MODO DISTINTO ;

8) LA RIPARTIZIONE DELL ' IMPORTO NETTO DEL VOLUME D ' AFFARI AI SENSI DELL ' ARTICOLO 28 SECONDO CATEGORIE DI ATTIVITA E SECONDO I MERCATI GEOGRAFICI , QUALORA , IN BASE ALL ' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA DEI PRODOTTI E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI CORRISPONDENTI ALL ' ATTIVITA ORDINARIA DELLA SOCIETA , TALI CATEGORIE E MERCATI PRESENTINO TRA LORO DIFFERENZE NOTEVOLI ;

9) IL NUMERO DI DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA DURANTE L ' ESERCIZIO , RIPARTITO PER CATEGORIE , NONCHE LE SPESE PER IL PERSONALE CHE SI RIFERISCONO ALL ' ESERCIZIO - SE NON SONO ISCRITTE SEPARATAMENTE NEL CONTO PROFITTI E PERDITE - RIPARTITE SECONDO QUANTO E PREVISTO DALL ' ARTICOLO 23 ,

PUNTO 6 ;

10) LA PROPORZIONE IN CUI IL CALCOLO DELL ' UTILE O DELLA PERDITA DI ESERCIZIO E STATO INFLUENZATO DA UNA VALUTAZIONE DELLE VOCI EFFETTUATA , IN DEROGA AI PRINCIPI DEGLI ARTICOLI 31 E DA 34 A 42 , DURANTE L ' ESERCIZIO O UN ESERCIZIO PRECEDENTE PER POTER OTTENERE SGRAVI FISCALI . QUALORA TALE VALUTAZIONE INCIDA IN MODO APPREZZABILE SUL FUTURO ONERE FISCALE , DEVONO ESSERE FORNITE INDICAZIONI IN MERITO ;

11) LA DIFFERENZA FRA L ' ONERE FISCALE IMPUTATO ALL ' ESERCIZIO E AGLI ESERCIZI PRECEDENTI E L ' ONERE FISCALE GIA PAGATO O DA PAGARE PER TALI ESERCIZI , NELLA MISURA IN CUI LA DIFFERENZA E APPREZZABILE IN RELAZIONE AL FUTURO ONERE FISCALE . TALE IMPORTO PUO ANCHE ESSERE INDICATO IN MODO CUMULATO NELLO STATO PATRIMONIALE , IN UNA VOCE SPECIFICA DAL TITOLO CORRISPONDENTE ;

12) L ' IMPORTO DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER L ' ESERCIZIO , A MOTIVO DELLE LORO FUNZIONI , AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE , DIREZIONE O VIGILANZA , NONCHE GLI IMPEGNI SORTI O ASSUNTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DEGLI ORGANI SUMMENZIONATI CHE ABBIANO CESSATO LE LORO FUNZIONI . TALI INFORMAZIONI DEVONO ESSERE FORNITE GLOBALMENTE PER CIASCUNA CATEGORIA ;

13) L ' IMPORTO DELLE ANTICIPAZIONI E DEI CREDITI CONCESSI AI MEMBRI DI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE , DIREZIONE O VIGILANZA , PRECISANDO IL SAGGIO D ' INTERESSE , LE CONDIZIONI ESSENZIALI E GLI IMPORTI EVENTUALMENTE RIMBORSATI , NONCHE GLI IMPEGNI ASSUNTI PER LORO CONTO PER EFFETTO DI GARANZIE PRESTATE . TALI INFORMAZIONI DEVONO ESSERE FORNITE GLOBALMENTE PER CIASCUNA CATEGORIA .

2 . FINO AD ULTERIORE COORDINAMENTO , GLI STATI MEMBRI POSSONO NON APPLICARE IL PARAGRAFO 1 , PUNTO 2 , ALLE SOCIETA DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA AI SENSI DELL ' ARTICOLO 5 , PARAGRAFO 3 .

ARTICOLO 44

GLI STATI MEMBRI POSSONO PERMETTERE CHE LE SOCIETA DI CUI ALL ' ARTICOLO 11 REDIGANO UN ALLEGATO IN FORMA ABBREVIATA SPROVVISTO DELLE INDICAZIONI RICHIESTE ALL ' ARTICOLO 43 , PARAGRAFO 1 , PUNTI DA 5 A 12 . TUTTAVIA , L ' ALLEGATO DEVE INDICARE COMPLESSIVAMENTE PER TUTTE LE VOCI INTERESSATE LE INFORMAZIONI DI CUI ALL ' ARTICOLO 43 , PARAGRAFO 1 , PUNTO 6 .

L ' ARTICOLO 12 E APPLICABILE .

ARTICOLO 45

1 . GLI STATI MEMBRI POSSONO CONSENTIRE CHE LE INDICAZIONI DI CUI ALL ' ARTICOLO 43 , PARAGRAFO 1 , PUNTO 2 :

A) ASSUMANO LA FORMA DI UN ESTRATTO , DEPOSITATO CONFORMEMENTE ALL ' ARTICOLO 3 , PARAGRAFI 1 E 2 , DELLA DIRETTIVA 68/151/CEE ; DI CIO DEVE FARSI MENZIONE NELL ' ALLEGATO ;

B) VENGONO OMESSE QUANDO SIANO TALI DA RECARA GRAVE PREGIUDIZIO AD UNA DELLE IMPRESE DI CUI ALL ' ARTICOLO 43 , PARAGRAFO 1 , PUNTO 2 . GLI STATI MEMBRI POSSONO SUBORDINARE TALE OMISSIONE ALL ' AUTORIZZAZIONE

PREVENTIVA DI UN ' AUTORITA AMMINISTRATIVA O GIUDIZIARIA .
DELLA OMMISSIONE DI DETTE INDICAZIONI DEVE FARSI MENZIONE
NELL ' ALLEGATO .

2 . IL PARAGRAFO 1 , LETTERA B) , SI APPLICA ANCHE ALLE
INDICAZIONI PRESCRITTE DALL ' ARTICOLO 43 , PARAGRAFO 1 ,
PUNTO 8 .

GLI STATI MEMBRI POSSONO AUTORIZZARE LE SOCIETA DI CUI ALL '
ARTICOLO 27 AD OMETTERE LE INDICAZIONI PRESCRITTE DALL '
ARTICOLO 43 , PARAGRAFO 1 , PUNTO 8 . L ' ARTICOLO 12 E
APPLICABILE .

SEZIONE 9

CONTENUTO DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

ARTICOLO 46

1 . LA RELAZIONE SULLA GESTIONE DEVE CONTENERE ALMENO UN
FEDELE RESOCONTO DELL ' ANDAMENTO DEGLI AFFARI E DELLA
SITUAZIONE DELLA SOCIETA .

2 . TALE RELAZIONE DEVE ANCHE CONTENERE INDICAZIONI
CONCERNENTI :

A) I FATTI DI RILIEVO SOPRAVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL '
ESERCIZIO ;

B) L ' EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA SOCIETA ;

C) LE ATTIVITA IN MATERIA DI RICERCA E DI SVILUPPO ;

D) PER QUANTO RIGUARDA GLI ACQUISTI DI AZIONI PROPRIE , LE
INDICAZIONI DI CUI ALL ' ARTICOLO 22 , PARAGRAFO 2 , DELLA
DIRETTIVA 77/91/CEE .

SEZIONE 10

PUBBLICITA

ARTICOLO 47

1 . I CONTI ANNUALI REGOLARMENTE APPROVATI E LA RELAZIONE
SULLA GESTIONE , NONCHE LA RELAZIONE REDATTA DALLA
PERSONA INCARICATA DELLA REVISIONE DEI CONTI FORMANO
OGGETTO DI UNA PUBBLICITA EFFETTUATA NEI MODI PRESCRITTI
DALLA LEGISLAZIONE DI OGNI STATO MEMBRO CONFORMEMENTE
ALL ' ARTICOLO 3 DELLA DIRETTIVA 68/151/CEE .

TUTTAVIA , LA LEGISLAZIONE DI UNO STATO MEMBRO PUO
CONSENTIRE CHE LA RELAZIONE SULLA GESTIONE NON FORMI
OGGETTO DI DETTA PUBBLICITA . IN TAL CASO , LA RELAZIONE
SULLA GESTIONE E TENUTA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO PRESSO
LA SEDE SOCIALE DELLA SOCIETA NELLO STATO MEMBRO
INTERESSATO . DEVE ESSERE POSSIBILE OTTENERE COPIA PARZIALE
O INTEGRALE DI TALE RELAZIONE SENZA ALCUNA SPESA E SU
SEMPLICE RICHIESTA .

2 . IN DEROGA AL PARAGRAFO 1 , GLI STATI MEMBRI POSSONO
PERMETTERE CHE LE SOCIETA DI CUI ALL ' ARTICOLO 11
PUBBLICHINO :

A) UNO STATO PATRIMONIALE IN FORMA ABBREVIATA , CHE
COMPRENDA SOLTANTO LE VOCI PRECEDUTE DA LETTERE E DA
NUMERI ROMANI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 9 E 10 , CON MENZIONE
SEPARATA DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE TRA PARENTESI ALLE
VOCI D II DELL ' ATTIVO E C DEL PASSIVO , DI CUI ALL ' ARTICOLO 9 ,
NONCHE ALLA VOCE D II DI CUI ALL ' ARTICOLO 10 , MA IN MODO
GLOBALE PER TUTTE LE VOCI IN QUESTIONE ;

B) UN ALLEGATO IN FORMA ABBREVIATA SPROVVISTO DELLE
INDICAZIONI RICHIESTE ALL ' ARTICOLO 43 , PARAGRAFO 1 , PUNTI
DA 5 A 12 . TUTTAVIA , L ' ALLEGATO DEVE INDICARE

COMPLESSIVAMENTE PER TUTTE LE VOCI INTERESSATE LE INDICAZIONI DI CUI ALL ' ARTICOLO 43 , PARAGRAFO 1 , PUNTO 6 . L ' ARTICOLO 12 E APPLICABILE .

INOLTRE , GLI STATI MEMBRI POSSONO PERMETTERE A TALI SOCIETA DI NON PUBBLICARE IL CONTO PROFITTI E PERDITE , LA RELAZIONE SULLA GESTIONE E LA RELAZIONE REDATTA DALLA PERSONA INCARICATA DELLA REVISIONE DEI CONTI .

3 . GLI STATI MEMBRI POSSONO PERMETTERE CHE LE SOCIETA DI CUI ALL ' ARTICOLO 27 , PUBBLICHINO :

A) UNO STATO PATRIMONIALE IN FORMA ABBREVIATA CHE COMPRENDA LE VOCI PRECEDUTE DA LETTERE E DA NUMERI ROMANI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 9 E 10 , CON MENZIONE SEPARATA NEL BILANCIO O NELL ' ALLEGATO :

- DELLE VOCI C I 3 , C II 1 , 2 , 3 E 4 , C III 1 , 2 , 3 , 4 E 7 , D II 2 , 3 E 6 E D III 1 E 2 DELL ' ATTIVO E LE VOCI C 1 , 2 , 6 , 7 E 9 DEL PASSIVO DI CUI ALL ' ARTICOLO 9 ,

- DELLE VOCI C I 3 , C II 1 , 2 , 3 E 4 , C III 1 , 2 , 3 , 4 E 7 , D II 2 , 3 E 6 , D III 1 E 2 , F 1 , 2 , 6 , 7 E 9 E LE VOCI I 1 , 2 , 6 , 7 E 9 , DI CUI ALL ' ARTICOLO 10 ,

- DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE TRA PARENTESI ALLE VOCI D II DELL ' ATTIVO E C DEL PASSIVO , DI CUI ALL ' ARTICOLO 9 , MA IN MODO GLOBALE PER TUTTE LE VOCI IN QUESTIONE E DISTINTAMENTE PER LE VOCI D II 2 E 3 DELL ' ATTIVO E PER LE VOCI C 1 , 2 , 6 , 7 E 9 DEL PASSIVO ,

- DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE TRA PARENTESI ALLA VOCE D II DI CUI ALL ' ARTICOLO 10 , MA IN MODO GLOBALE PER TUTTE LE VOCI IN QUESTIONE E DISTINTAMENTE PER LE VOCI D II 2 E 3 ;

B) UN ALLEGATO IN FORMA ABBREVIATA , SPROVVISTO DELLE INDICAZIONI RICHIESTE ALL ' ARTICOLO 43 , PARAGRAFO 1 , PUNTI 5 , 6 , 8 , 10 E 11 . TUTTAVIA , L ' ALLEGATO DEVE INDICARE LE INFORMAZIONI PREVISTE ALL ' ARTICOLO 43 , PARAGRAFO 1 , PUNTO 6 , GLOBALMENTE PER TUTTE LE VOCI INTERESSATE .

IL PRESENTE PARAGRAFO LASCIA IMPREGIUDICATO IL PARAGRAFO 1 PER QUANTO RIGUARDA IL CONTO PROFITTI E PERDITE , LA RELAZIONE SULLA GESTIONE E LA RELAZIONE REDATTA DALLA PERSONA INCARICATA DELLA REVISIONE DEI CONTI . L ' ARTICOLO 12 E APPLICABILE .

ARTICOLO 48

IN OGNI PUBBLICAZIONE INTEGRALE I CONTI ANNUALI E LA RELAZIONE SULLA GESTIONE DEVONO ESSERE RIPRODOTTI NELLA FORMA E NEL TESTO SULLA BASE DEI QUALI LA PERSONA INCARICATA DELLA REVISIONE DEI CONTI HA REDATTO LA SUA RELAZIONE . ESSI DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DAL TESTO INTEGRALE DELLA VIDIMAZIONE . SE DETTA PERSONA HA ESPRESSO RISERVE O SI E RIFIUTATA DI RILASCIARE LA VIDIMAZIONE , DEL FATTO DEVE FARSI INDICAZIONE INDICANDONE I MOTIVI .

ARTICOLO 49

SE I CONTI ANNUALI NON SONO INTEGRALMENTE PUBBLICATI , SI DEVE PRECISARE CHE SI TRATTA DI UNA VERSIONE IN FORMA ABBREVIATA E DI CIO DEVE FARSI MENZIONE NEL REGISTRO IN CUI I CONTI SONO STATI DEPOSITATI AI SENSI DELL ' ARTICOLO 47 , PARAGRAFO 1 . QUALORA TALE DEPOSITO NON ABBA ANCORA AVUTO LUOGO , SI DEVE FAR MENZIONE DEL FATTO . LA VIDIMAZIONE DA PARTE DELLA PERSONA INCARICATA DELLA

REVISIONE DEI CONTI NON PUO ACCOMPAGNARE QUESTA PUBBLICAZIONE , MA SI DEVE PRECISARE CHE LA VIDIMAZIONE E STATA RILASCIATA CON O SENZA RISERVA OPPURE CHE E STATA RIFIUTATA .

ARTICOLO 50

CONTEMPORANEAMENTE AI CONTI ANNUALI E SECONDO LE STESSE MODALITA SI DEVONO PUBBLICARE :

- LA PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI O DELLE PERDITE DI ESERCIZIO ,
- LA DESTINAZIONE DEGLI UTILI O DELLE PERDITE DI ESERCIZIO , NEL CASO CHE TALI ELEMENTI NON APPAIANO NEI CONTI ANNUALI .

SEZIONE 11

CONTROLLO

ARTICOLO 51

1 . A) LE SOCIETA DEVONO FAR CONTROLLARE I LORO CONTI ANNUALI DA UNA O PIU PERSONE ABILITATE AI SENSI DELLA LEGGE NAZIONALE ALLA REVISIONE DEI CONTI .

B) LA PERSONA O LE PERSONE INCARICATE DELLA REVISIONE DEI CONTI DEVONO ALTRESI CONTROLLARE CHE LA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONCORDI CON I CONTI ANNUALI DI ESERCIZIO .

2 . GLI STATI MEMBRI POSSONO ESENTARE DALL ' OBBLIGO PREVISTO AL PARAGRAFO 1 LE SOCIETA DI CUI ALL ' ARTICOLO 11 . L ' ARTICOLO 12 E APPLICABILE .

3 . NELL ' IPOTESI DI CUI AL PARAGRAFO 2 GLI STATI MEMBRI INTRODUCONO NELLA LORO LEGISLAZIONE ADEGUATE SANZIONI NEL CASO IN CUI I CONTI ANNUALI O LA RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE SOCIETA IN QUESTIONE NON SIANO REDATTI CONFORMEMENTE ALLA PRESENTE DIRETTIVA .

SEZIONE 12

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 52

1 . E ISTITUITO PRESSO LA COMMISSIONE UN COMITATO DI CONTATTO , CON IL COMPITO :

A) DI AGEVOLARE , FATTI SALVI GLI ARTICOLI 169 E 170 DEL TRATTATO , UN ' APPLICAZIONE ARMONIZZATA DELLA DIRETTIVA MEDIANTE REGOLARE CONCERTAZIONE IN PARTICOLARE SUI PROBLEMI CONCRETI DELLA SUA APPLICAZIONE ;

B) DI CONSIGLIARE , SE NECESSARIO , LA COMMISSIONE SUI COMPLEMENTI E SUGLI EMENDAMENTI DA APPORTARE ALLA PRESENTE DIRETTIVA .

2 . IL COMITATO DI CONTATTO E COMPOSTO DA RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI E DELLA COMMISSIONE . ESSO E PRESIDUTO DA UN RAPPRESENTANTE DELLA COMMISSIONE . LA SEGRETERIA E TENUTA DAI SERVIZI DELLA COMMISSIONE .

3 . IL COMITATO E CONVOCATO DAL PROPRIO PRESIDENTE , DI SUA INIZIATIVA O A RICHIESTA DI UNO DEI MEMBRI .

ARTICOLO 53

1 . AI SENSI DELLA PRESENTE DIRETTIVA L ' UNITA DI CONTO EUROPEA E QUELLA DEFINITA DALLA DECISIONE N . 3289/75/CECA DELLA COMMISSIONE (5) . IL CONTROVALORE IN MONETA NAZIONALE E INIZIALMENTE QUELLO APPLICABILE IL GIORNO DELL ' ADOZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA .

2 . IL CONSIGLIO , SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE , PROCEDE OGNI CINQUE ANNI ALL ' ESAME E , SE DEL CASO , ALLA REVISIONE

DEGLI IMPORTI DELLA PRESENTE DIRETTIVA ESPRESSI IN UNITA DI CONTO EUROPEE , TENENDO CONTO DELL ' EVOLUZIONE ECONOMICA E MONETARIA NELLA COMUNITA .

ARTICOLO 54

LA PRESENTE DIRETTIVA NON PREGIUDICA LE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI CHE PRESCRIVONO IL DEPOSITO DEI CONTI ANNUALI DELLE SOCIETA CHE NON SIANO REGOLATE DALLA LORO LEGISLAZIONE PRESSO UN REGISTRO SUL QUALE SONO ISCRITTE LE SUCCURSALI DI TALI SOCIETA .

ARTICOLO 55

1 . GLI STATI MEMBRI METTONO IN VIGORE LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE NECESSARIE PER CONFORMARSI ALLA PRESENTE DIRETTIVA NEL TERMINE DI DUE ANNI A DECORRERE DALLA SUA NOTIFICA . ESSI NE INFORMANO IMMEDIATAMENTE LA COMMISSIONE .

2 . GLI STATI MEMBRI POSSONO PREVEDERE CHE LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 1 SIANO APPLICATE SOLO DICHIOTTO MESI DOPO LO SPIRARE DEL TERMINE DI CUI AL PARAGRAFO 1 .

TUTTAVIA TALI DICHIOTTO MESI POSSONO ESSERE PORTATI A CINQUE ANNI :

A) PER LE " UNREGISTERED COMPANIES " NEL REGNO UNITO E IN IRLANDA ;

B) PER L ' APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 9 E 10 , NONCHE DEGLI ARTICOLI DA 23 A 26 CONCERNENTI GLI SCHEMI PER LO STATO PATRIMONIALE NONCHE IL CONTO PROFITTI E PERDITE , QUALORA UNO STATO MEMBRO ABBIA MESSO IN VIGORE PER QUESTI DOCUMENTI ALTRI SCHEMI NON PIU DI TRE ANNI PRIMA DELLA NOTIFICA DELLA PRESENTE DIRETTIVA ;

C) PER L ' APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE DIRETTIVA RELATIVE AL CALCOLO E ALLA PRESENTAZIONE NELLO STATO PATRIMONIALE DI AMMORTAMENTI RIGUARDANTI ELEMENTI DEL PATRIMONIO RIENTRANTI NELLE VOCI DI ATTIVO MENZIONATE ALL ' ARTICOLO 9 , VOCI C II 2 E 3 , E ALL ' ARTICOLO 10 , VOCI C II 2 E 3 ;

D) PER L ' APPLICAZIONE DELL ' ARTICOLO 47 , PARAGRAFO 1 , TRANNE QUANTO RIGUARDA LE SOCIETA GIA SOGGETTE ALL ' OBBLIGO DI PUBBLICITA A NORMA DELL ' ARTICOLO 2 , PARAGRAFO 1 , LETTERA F) , DELLA DIRETTIVA 68/151/CEE . IN TAL CASO , L ' ARTICOLO 47 , PARAGRAFO 1 , SECONDO COMMA , DELLA PRESENTE DIRETTIVA SI APPLICA AI CONTI ANNUALI E ALLA RELAZIONE REDATTA DALLA PERSONA INCARICATA DELLA REVISIONE DEI CONTI ;

E) PER L ' APPLICAZIONE DELL ' ARTICOLO 51 , PARAGRAFO 1 . INOLTRE TALE TERMINE DI DICHIOTTO MESI PUO ESSERE PORTATO AD OTTO ANNI PER LE SOCIETA DI NAVIGAZIONE IL CUI OGGETTO PRINCIPALE E LA NAVIGAZIONE E CHE ESISTONO GIA AL MOMENTO DELL ' ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 1 .

3 . GLI STATI MEMBRI PROVVEDONO A COMUNICARE ALLA COMMISSIONE IL TESTO DELLE DISPOSIZIONI ESSENZIALI DI DIRITTO INTERNO CHE ESSI ADOTTANO NEL SETTORE DISCIPLINATO DALLA PRESENTE DIRETTIVA .

ARTICOLO 56

L ' OBBLIGO DI INDICARE NEI CONTI ANNUALI LE VOCI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 9 , 10 E DA 23 A 26 , CHE RIGUARDANO LE IMPRESE

COLLEGATE , E L ' OBBLIGO DI FORNIRE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE A TALI IMPRESE , CONFORMEMENTE ALL ' ARTICOLO 13 , PARAGRAFO 2 , ALL ' ARTICOLO 14 O ALL ' ARTICOLO 43 , PARAGRAFO 1 , PUNTO 7 , ENTRANO IN VIGORE CONTEMPORANEAMENTE AD UNA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CONCERNENTE I CONTI CONSOLIDATI .

ARTICOLO 57

1 . FINO ALL ' ENTRATA IN VIGORE DI UNA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CONCERNENTE I CONTI CONSOLIDATI , E SENZA PREGIUDIZIO DELLE DIRETTIVE 68/151/CEE E 77/91/CEE , GLI STATI MEMBRI POSSONO NON APPLICARE ALLE SOCIETA DIPENDENTI DI UN GRUPPO , CHE SONO REGOLATE DALLA LORO LEGISLAZIONE NAZIONALE , LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE DIRETTIVA CONCERNENTI IL CONTENUTO , LA VERIFICA E LA PUBBLICITA DEI CONTI ANNUALI DI QUESTE SOCIETA DIPENDENTI , SE SONO SODDISFATTE LE SEGUENTI CONDIZIONI :

- A) LA SOCIETA DOMINANTE E REGOLATA DALLA LEGISLAZIONE DI UNO STATO MEMBRO ;
- B) TUTTI GLI AZIONISTI O I SOCI DELLA SOCIETA DIPENDENTE SI SONO DICHIARATI D ' ACCORDO SULL ' ESENZIONE DI CUI SOPRA ; TALE DICHIARAZIONE E RICHIESTA PER OGNI ESERCIZIO ;
- C) LA SOCIETA DOMINANTE SI E DICHIARATA GARANTE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DALLA SOCIETA DIPENDENTE ;
- D) LE DICHIARAZIONI DI CUI ALLE LETTERE B) E C) SONO OGGETTO DI UNA PUBBLICITA DA PARTE DELLA SOCIETA DIPENDENTE CONFORMEMENTE ALL ' ARTICOLO 47 , PARAGRAFO 1 , PRIMO COMMA ;
- E) I CONTI ANNUALI DELLA SOCIETA DIPENDENTE SONO CONSOLIDATI NEI CONTI ANNUALI DEL GRUPPO ;
- F) L ' ESENZIONE RELATIVA AL CONTENUTO , IL CONTROLLO E LA PUBBLICITA DEI CONTI ANNUALI DELLA SOCIETA DIPENDENTE E MENZIONATA NELL ' ALLEGATO DEI CONTI ANNUALI DEL GRUPPO .

2 . GLI ARTICOLI 47 E 51 SONO APPLICABILI AI CONTI ANNUALI DEL GRUPPO .

3 . GLI ARTICOLI DA 2 A 46 SONO APPLICABILI , NELLA MISURA DEL POSSIBILE , AI CONTI ANNUALI DEL GRUPPO .

ARTICOLO 58

1 . FINO ALL ' ENTRATA IN VIGORE DI UNA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CONCERNENTE I CONTI CONSOLIDATI , E SALVA LA DIRETTIVA 77/91/CEE , GLI STATI MEMBRI POSSONO NON APPLICARE ALLE SOCIETA DOMINANTI DI UN GRUPPO CHE SONO REGOLATE DALLA LORO LEGISLAZIONE NAZIONALE LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE DIRETTIVA RELATIVE AL CONTROLLO ED ALLA PUBBLICITA DEL CONTO PROFITTI E PERDITE DI TALI SOCIETA DOMINANTI , SE SONO SODDISFATTE LE SEGUENTI CONDIZIONI :

- A) TALE ESENZIONE E OGGETTO DI UNA PUBBLICITA CONFORMEMENTE ALL ' ARTICOLO 47 , PARAGRAFO 1 , DA PARTE DELLA SOCIETA DOMINANTE ;
- B) I CONTI ANNUALI DELLA SOCIETA DOMINANTE SONO CONSOLIDATI NEI CONTI ANNUALI DEL GRUPPO ;
- C) L ' ESENZIONE RELATIVA AL CONTROLLO ED ALLA PUBBLICITA DEL CONTO PROFITTI E PERDITE DELLA SOCIETA DOMINANTE E MENZIONATA NELL ' ALLEGATO DEI CONTI ANNUALI DEL GRUPPO ;
- D) GLI UTILI E LE PERDITE DELLA SOCIETA DOMINANTE , CALCOLATI SECONDO I PRINCIPI DELLA PRESENTE DIRETTIVA ,

FIGURANO NELLO STATO PATRIMONIALE DELLA SOCIETA
DOMINANTE .

2 . GLI ARTICOLI 47 E 51 SONO APPLICABILI AI CONTI ANNUALI DEL
GRUPPO .

3 . GLI ARTICOLI DA 2 A 46 SONO APPLICABILI NELLA MISURA DEL
POSSIBILE AI CONTI ANNUALI DEL GRUPPO .

ARTICOLO 59

FINCHE NON SI SARA PROCEDUTO AD UN ULTERIORE
COORDINAMENTO , GLI STATI MEMBRI POSSONO PERMETTERE CHE I
DIRITTI POSSEDUTI NEL CAPITALE DI IMPRESE COLLEGATE SIANO
VALUTATI SECONDO IL METODO DELL ' EQUIVALENZA QUALORA
SIANO SODDISFATTE LE CONDIZIONI SEGUENTI :

A) L ' APPLICAZIONE DI QUESTO METODO DI VALUTAZIONE DEVE
ESSERE MENZIONATA NELL ' ALLEGATO DEI CONTI ANNUALI DELLA
SOCIETA CHE POSSIEDE TALI DIRITTI ;

B) L ' IMPORTO DELLE DIFFERENZE , AL MOMENTO DELL ' ACQUISTO
DI TALI DIRITTI , TRA IL VALORE D ' ACQUISIZIONE E LA FRAZIONE
DEL CAPITALE CHE ESSI RAPPRESENTANO , COMPRESI LE RISERVE ,
L ' UTILE E LA PERDITA E GLI UTILI E LE PERDITE RIPORTATI DELL '
IMPRESA COLLEGATA , E MENZIONATO A PARTE NELLO STATO
PATRIMONIALE O NELL ' ALLEGATO DELLA SOCIETA CHE POSSIEDE
TALI DIRITTI ;

C) IL VALORE D ' ACQUISIZIONE DI TALI DIRITTI E AUMENTATO O
DIMINUITO , NELLO STATO PATRIMONIALE DELLA SOCIETA CHE
POSSIEDE TALI DIRITTI , DELL ' UTILE O DELLA PERDITA REALIZZATI
DALL ' IMPRESA COLLEGATA PROPORZIONALMENTE ALLA
FRAZIONE DI CAPITALE POSSEDUTO ;

D) IL TOTALE DEGLI IMPORTI DI CUI ALLA LETTERA C) SONO
ISCRITTI OGNI ANNO NEL CONTO PROFITTI E PERDITE DELLA
SOCIETA CHE DETIENE TALI DIRITTI , IN UNA VOCE A PARTE CON
TITOLO CORRISPONDENTE ;

E) QUANDO L ' IMPRESA COLLEGATA DISTRIBUISCE I DIVIDENDI
ALLA SOCIETA CHE POSSIEDE TALI DIRITTI , IL VALORE CONTABILE
DI TALI DIRITTI VIENE DIMINUITO DI UN ' UGUALE SOMMA ;

F) SE GLI IMPORTI ISCRITTI NEL CONTO PROFITTI E PERDITE
CONFORMEMENTE ALLA LETTERA D) SUPERANO GLI IMPORTI DEI
DIVIDENDI GIA RICEVUTI O IL CUI PAGAMENTO PUO ESSERE
RECLAMATO , L ' IMPORTO DELLE DIFFERENZE DEVE ESSERE MESSO
IN UNA RISERVA CHE NON PUO ESSERE DISTRIBUITA AGLI
AZIONISTI .

ARTICOLO 60

FINO AD ULTERIORE COORDINAMENTO GLI STATI MEMBRI POSSONO
PREVEDERE CHE LA VALUTAZIONE DEI VALORI IN CUI LE SOCIETA
DI INVESTIMENTO , AI SENSI DELL ' ARTICOLO 5 , PARAGRAFO 2 ,
HANNO COLLOCATO I PROPRI FONDI , SIA EFFETTUATA SULLA BASE
DEL VALORE DEL MERCATO .

IN TAL CASO GLI STATI MEMBRI POSSONO ALTRESI DISPENSARE LE
SOCIETA DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE DAL FAR
FIGURARE DISTINTAMENTE GLI IMPORTI DI RETTIFICA DI VALORE
DI CUI ALL ' ARTICOLO 36 .

ARTICOLO 61

FINO A CHE NON SARA ENTRATA IN VIGORE UNA DIRETTIVA DEL
CONSIGLIO RELATIVA AI CONTI CONSOLIDATI , GLI STATI MEMBRI
POSSONO NON APPLICARE ALLA SOCIETA DOMINANTE DI UN
GRUPPO CHE SIA REGOLATA DALLA LORO LEGISLAZIONE

NAZIONALE , L ' ARTICOLO 43 , PARAGRAFO 1 , PUNTO 2 , PER QUANTO RIGUARDA L ' IMPORTO DEL PATRIMONIO NETTO E QUELLO DELL ' UTILE O DELLA PERDITA DELLE IMPRESE INTERESSATE SE I CONTI ANNUALI DI TALI IMPRESE SONO CONSOLIDATI NEI CONTI ANNUALI DEL GRUPPO O SE I DIRITTI POSSEDUTI NEL CAPITALE DI TALI IMPRESE SONO VALUTATI SECONDO IL METODO DELL ' EQUIVALENZA .

ARTICOLO 62

GLI STATI MEMBRI SONO DESTINATARI DELLA PRESENTE DIRETTIVA .

FATTO A BRUXELLES , ADDI 25 LUGLIO 1978 .

PER IL CONSIGLIO

IL PRESIDENTE

K . VON DOHNANYI



Gestito dall'Ufficio delle